## PROGETTO DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA CASTAGNETO BANCA 1910 – CREDITO COOPERATIVO – S.C.

Dettaglio degli articoli oggetto di modifica

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
TITOLO I COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE E SCOPO MUTUALISTICO – APPARTENENZA AL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ED ASSOGGETTAMENTO ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO - PRINCÌPI ISPIRATORI – SEDE – COMPETENZA TERRITORIALE - DURATA	COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO - PRINCÌPI ISPIRATORI - SEDE - COMPETENZA TERRITORIALE - DURATA	
Articolo 1. – Denominazione. Scopo mutualistico	Articolo 1. – Denominazione. Scopo mutualistico	
<ul> <li>É costituita una società cooperativa per azioni denominata "Castagneto Banca 1910 – Credito Cooperativo – S.C." (di seguito definita anche la "Società").</li> <li>La Castagneto Banca 1910 – Credito Cooperativo – S.C. è una società cooperativa a mutualità prevalente.</li> </ul>	<ul> <li>É costituita una società cooperativa per azioni denominata "Castagneto Banca 1910 – Credito Cooperativo – S.C." (di seguito definita anche la "Società").</li> <li>La Castagneto Banca 1910 – Credito Cooperativo – S.C. è una società cooperativa a mutualità prevalente.</li> </ul>	

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 2. – Principi ispiratori	Articolo 2. – Princìpi ispiratori	
<b>2.1.</b> Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai princìpi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata.	<b>2.1.</b> Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai princìpi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata.	
Essa ha lo scopo di favorire i soci cooperatori (i "Soci Cooperatori" e, singolarmente il "Socio Cooperatore"; congiuntamente ai Soci Finanziatori, come definiti all'articolo 24.3, i "Soci" e, singolarmente, il "Socio"), e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.	Essa ha lo scopo di favorire i soci cooperatori (i "Soci Cooperatori" e, singolarmente il "Socio Cooperatore"; congiuntamente ai Soci Finanziatori, come definiti all'articolo 24.3, i "Soci" e, singolarmente, il "Socio"), e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.	
2.2. La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. È altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettive forme adeguate di democrazia economicofinanziaria e lo scambio mutualistico tra i Soci Cooperatori nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale.	2.2. La Società si distingue per la propria funzione sociale e per la scelta di costruire il bene comune. È altresì impegnata ad agire in coerenza con i valori e i principi richiamati nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo e nel Codice Etico di Gruppo e a rendere effettive forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i Soci Cooperatori nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale.	Si riformula la previsione integrandola i) con un riferimento alla funzione sociale, in luogo dell'orientamento sociale (lessico più aderente a quello della giurisprudenza costituzionale), ii) in modo da esplicitare il richiamo ai valori ed ai principi che trovano espressione, oltre che nella Carta dei Valori, anche nel Codice Etico.  La proposta di modifica tiene conto della particolare attenzione che i recenti aggiornamenti della Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia hanno riservato al rispetto del Codice Etico stesso.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 3. – Adesione al Gruppo Bancario Cooperativo	Articolo 3. – Adesione al Gruppo Bancario Cooperativo	
3.1. La Società fa parte del, ed aderisce al, Gruppo Bancario Cooperativo avente come Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (di seguito definito anche il "Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale") ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (la "Capogruppo"). La Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ovvero per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità competente nell'interesse della stabilità del gruppo, in conformità al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 s.m.i. ("TUB").	3.1. La Società fa parte del, ed aderisce al, Gruppo Bancario Cooperativo avente come Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (di seguito definito anche il "Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale") ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (la "Capogruppo"). La Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ovvero per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità competente nell'interesse della stabilità del gruppo, in conformità al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 s.m.i. ("TUB").	
La Società nella corrispondenza e nelle comunicazioni alla clientela dà evidenza dell'appartenenza al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, indicando altresì la Capogruppo.	La Società nella corrispondenza e nelle comunicazioni alla clientela dà evidenza dell'appartenenza al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, indicando altresì la Capogruppo.	
	3.2. La Società è tenuta a far osservare alle sue società controllate le disposizioni che la Capogruppo emana nell'esercizio dell'attività	Si introduce nello Statuto tipo una previsione che, in conformità con quanto previsto dalla Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia,

Proaetto di modifica dello	Statuto della Castaaneto Banco	a 1910 – Credito Cooperativo – S.C.

ne	di direzione e coordinamento e a fornire dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate.	nonché negli statuti di alcune Banche del Gruppo, consenta di richiamare il ruolo che le Banche sono tenute a svolgere al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni (i.e. Policy e Regolamenti) che la Capogruppo, nel rispetto di quanto previsto dal contratto di coesione, emana nei confronti delle loro società controllate, ove presenti.
Book and do not perform the control of the control	3.3. Il recesso della Società dal Gruppo dancario Cooperativo Cassa Centrale è ammesso, ai termini ed alle condizioni previsti dalla normativa e dal contratto di coesione, nei soli casi di giustificato motivo di seguito previsti:  nei casi in cui è possibile recedere dalla Capogruppo, a norma dell'articolo 2437, comma 1, cod. civ., ovvero a norma dell'articolo 2497-quater, cod. civ.;  qualora la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, arrechi alla Società un danno grave ed ngiusto, salvo che non dipenda da colpa deve. Per danno grave ed ingiusto si intende la diminuzione del valore dei fondi propri della società in misura non inferiore al 5% (cinque percento) conseguente ad una determinata e pecifica operazione, senza che questa sia tata adeguatamente compensata a norma delle previsioni del contratto di coesione.	gruppo bancario cooperativo e di contenuti del contratto di coesione da riportare negli statuti delle Banche Affiliate (cfr. Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III), si richiamano i casi in cui è ammesso il recesso della Società dal Gruppo Bancario Cooperativo Cassa

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 4. – Sede e competenza territoriale	Articolo 4. – Sede e competenza territoriale	
<b>4.1.</b> La Società ha sede nel comune di	<b>4.1.</b> La Società ha sede nel comune di	
Castagneto Carducci.	Castagneto Carducci.	
<b>4.2.</b> La competenza territoriale, ai sensi delle	<b>4.2.</b> La competenza territoriale, ai sensi delle	
disposizioni di vigilanza, comprende il territorio	disposizioni di vigilanza, comprende il territorio	
di detto Comune, dei Comuni ove la Società	di detto Comune, dei Comuni ove la Società	
ha proprie succursali o un numero di Soci	ha proprie succursali o un numero di Soci	
Cooperatori, rapportato alla popolazione	Cooperatori, rapportato alla popolazione	
residente, almeno pari a quello determinato in	residente, almeno pari a quello determinato in	
conformità alle disposizioni emanate	conformità alle disposizioni emanate	
dall'Autorità competente, nonché dei	dall'Autorità competente, nonché dei	
Comuni ad essi limitrofi.	Comuni ad essi limitrofi.	

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 5. – Adesione ad organismi di categoria	Articolo 5. – Adesione ad organismi di categoria	
	5.1. La Società ha facoltà di aderire agli enti	
ed organismi di categoria e di rappresentanza		
del movimento cooperativo.	del movimento cooperativo.	

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 6. – Durata	Articolo 6. – Durata	
<b>6.1.</b> La durata della Società è fissata al 31	<b>6.1.</b> La durata della Società è fissata al 31	
dicembre 2060 e potrà essere prorogata una	dicembre 2060 e potrà essere prorogata una	
o più volte con delibera dell'assemblea	o più volte con delibera dell'assemblea	
straordinaria.	straordinaria.	

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
TITOLO II SOCI COOPERATORI	TITOLO II SOCI COOPERATORI	
Articolo 7. – Ammissibilità a Socio Cooperatore	Articolo 7. – Ammissibilità a Socio Cooperatore	
7.1. Fermo quanto previsto dal presente Statuto in relazione ai Soci Finanziatori di cui all'articolo 24.3. che segue, possono essere ammessi a Socio Cooperatore le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.	7.1. Fermo quanto previsto dal presente Statuto in relazione ai Soci Finanziatori di cui all'articolo 24.3. che segue, possono essere ammessi a Socio Cooperatore le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.	
7.2. É fatto obbligo al Socio Cooperatore di	<b>7.2.</b> É fatto obbligo al Socio Cooperatore di	
comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 7.1 che precede.	comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 7.1 che precede.	
7.3. I Soci Cooperatori diversi dalle persone	7.3. I Soci Cooperatori diversi dalle persone	
fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.	fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.	
<b>7.4.</b> I rappresentanti legali dei Soci Cooperatori e quelli designati ai sensi dell'articolo 7.3 che precede esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma	<b>7.4.</b> I rappresentanti legali dei Soci Cooperatori e quelli designati ai sensi dell'articolo 7.3 che precede esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma	

non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche	non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche
sociali.	sociali.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 8. – Limitazioni all'acquisto della qualità di Socio Cooperatore  8.1. Non possono far parte della Società i soggetti che: a) siano interdetti, inabilitati, falliti o siano stati dichiarati insolventi nell'ambito di una	qualità di Socio Cooperatore  8.1. Non possono far parte della Società i soggetti che: a) siano interdetti, inabilitati, falliti, siano stati	Riformulazione lett. a) Si aggiunge il riferimento a coloro che sono stati sottoposti a "liquidazione giudiziale", procedura che, con l'entrata in vigore del
procedura di liquidazione coatta amministrativa; b) non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi del TUB; c) svolgano, a giudizio del consiglio di	dichiarati insolventi nell'ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa; b) non siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile;	Codice della Crisi d'Impresa, sostituisce la procedura di fallimento di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Si ritiene comunque opportuno mantenere il riferimento al "fallito" onde evitare che i
amministrazione, attività in concorrenza con la Società; d) siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la Società, verso altre società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale o	d) siano, a giudizio del consiglio di	soggetti che siano stati sottoposti alla procedura fallimentare nel vigore della disciplina previgente possano essere esclusi dal perimetro applicativo della previsione statutaria.
abbiano costretto alcune di esse ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei loro confronti.	Bancario Cooperativo Cassa Centrale o abbiano costretto <b>almeno una</b> di esse ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei loro confronti.	Riformulazione lett. b) Si introduce una precisazione terminologica alla lettera b), onde ricomprendere, oltre al TUB, tutta la normativa primaria e secondaria eventualmente applicabile (con conseguente eliminazione della nota 3).
		Riformulazione lett. d) Alla lettera d) si introduce una precisazione volta a prevenire possibili incertezze interpretative.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 9. – Procedura di ammissione a Socio Cooperatore	Articolo 9. – Procedura di ammissione a Socio Cooperatore	
<b>9.1.</b> Per l'ammissione a Socio Cooperatore, l'aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente Statuto o richieste dalla Società in via generale.	<b>9.1.</b> Per l'ammissione a Socio Cooperatore, l'aspirante socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente Statuto o richieste dalla Società in via generale.	
9.2. Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione all'interessato. In caso di accoglimento, unitamente alla comunicazione della delibera, il consiglio provvede immediatamente ad informare l'interessato che dovrà effettuare il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della delibera. Verificato l'avvenuto versamento degli importi dovuti, è disposta l'annotazione della delibera nel libro dei soci, a far tempo dalla quale si acquista la qualità di Socio Cooperatore.	9.2. Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione all'interessato. In caso di accoglimento, unitamente alla comunicazione della delibera, il consiglio provvede immediatamente ad informare l'interessato che dovrà effettuare il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della delibera. Verificato l'avvenuto versamento degli importi dovuti, è disposta l'annotazione della delibera nel libro dei soci, a far tempo dalla quale si acquista la qualità di Socio Cooperatore.	
<b>9.3.</b> Nessun Socio Cooperatore può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge. Ai sensi dell'articolo 34, comma 4-bis, del TUB, il consiglio di amministrazione potrà prevedere	<b>9.3.</b> Nessun Socio Cooperatore può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge. Ai sensi dell'articolo 34, comma 4-bis, del TUB, il consiglio di amministrazione potrà prevedere	

un numero minimo di azioni da sottoscrivere o	un numero minimo di azioni da sottoscrivere o	
acquistare ai fini dell'ammissione a Socio	acquistare ai fini dell'ammissione a Socio	
Cooperatore della Società.	Cooperatore della Società.	
<b>9.4.</b> Gli amministratori nella relazione al	<b>9.4.</b> Gli amministratori nella relazione al	
bilancio illustrano le ragioni delle	bilancio illustrano le ragioni delle	
determinazioni assunte con riguardo	determinazioni assunte con riguardo	
all'ammissione di nuovi Soci Cooperatori.	all'ammissione di nuovi Soci Cooperatori.	

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative	
Articolo 10. – Diritti e doveri dei Soci Cooperatori	Articolo 10. – Diritti e doveri dei Soci Cooperatori		
10.1. I Soci Cooperatori, che a norma delle	10.1. I Soci Cooperatori, che a norma delle		
disposizioni precedenti sono stati ammessi	disposizioni precedenti sono stati ammessi		
nella Società ed iscritti nel libro dei soci,	nella Società ed iscritti nel libro dei soci,		
esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:	esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:		
a) intervengono in assemblea ed esercitano il	a) intervengono in assemblea ed esercitano il		
diritto di voto, secondo quanto stabilito	diritto di voto, secondo quanto stabilito		
dall'articolo 27;	dall'articolo 27;		
b) partecipano al dividendo deliberato	b) partecipano al dividendo deliberato		
dall'assemblea a partire dal mese successivo	dall'assemblea a partire dal mese successivo		
a quello di acquisto della qualità di socio e nel	a quello di acquisto della qualità di socio e nel		
caso di sottoscrizione di nuove azioni a quello	caso di sottoscrizione di nuove azioni a quello		
successivo al pagamento delle azioni stesse;	successivo al pagamento delle azioni stesse;		
c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei	c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei		
vantaggi offerti dalla Società ai propri Soci Cooperatori nei modi e nei limiti fissati dai	vantaggi offerti dalla Società ai propri Soci Cooperatori nei modi e nei limiti fissati dai		
regolamenti e dalle deliberazioni sociali.	regolamenti e dalle deliberazioni sociali.		
<b>10.2.</b> I dividendi non riscossi entro il	10.2. I dividendi non riscossi entro il		
quinquennio dal giorno in cui divengono	quinquennio dal giorno in cui divengono		
esigibili restano devoluti alla Società ed	esigibili restano devoluti alla Società ed		
imputati alla riserva legale.	imputati alla riserva legale.		
10.3. I Soci Cooperatori hanno l'obbligo di	10.3. I Soci Cooperatori hanno l'obbligo di		
osservare lo Statuto, i regolamenti e le	osservare lo Statuto, i regolamenti e le		
deliberazioni degli organi sociali e di	deliberazioni degli organi sociali e di		
collaborare al buon andamento della	collaborare al buon andamento della		
Società, operando in modo significativo,	Società, operando in modo significativo,		
partecipando all'assemblea e favorendo in	partecipando all'assemblea e favorendo in		
ogni modo gli interessi sociali.	ogni modo gli interessi sociali.		

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 11. – Domiciliazione dei Soci Cooperatori	Articolo 11. – Domiciliazione dei Soci Cooperatori	
11.1. I Soci Cooperatori, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del presente Statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro dei soci.	ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del presente Statuto, si ritengono	

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 12. – Perdita della qualità di Socio	Articolo 12. – Perdita della qualità di Socio	
Cooperatore	Cooperatore	
<b>12.1</b> . La qualità di Socio Cooperatore si perde	<b>12.1</b> . La qualità di Socio Cooperatore si perde	
con la morte, col recesso e con l'esclusione.	con la morte, col recesso e con l'esclusione.	

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 13. – Morte del Socio Cooperatore	Articolo 13. – Morte del Socio Cooperatore	
13.1. In caso di morte del Socio Cooperatore, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a nome di uno fra di essi designato, o detto trasferimento non sia stato approvato dal consiglio di amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo articolo 16.	13.1. In caso di morte del Socio Cooperatore, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a proprio nome (fermo in ogni caso il disposto di cui all'art. 22.1) o a nome di uno fra di essi designato, o detto trasferimento non sia stato approvato dal consiglio di amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo articolo 16.	In corrispondenza del riferimento alla fattispecie del "trasferimento a proprio nome", si ritiene opportuno richiamare il disposto di cui all'art. 22.1, onde confermare la regola per cui, neppure a fronte di vicende successorie mortis causa può darsi luogo a cointestazione di azioni.
13.2. In pendenza del termine di cui all'articolo 13.1 che precede, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all'assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali.	13.2. In pendenza del termine di cui all'articolo 13.1 che precede, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all'assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali.	

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 14. – Recesso del Socio Cooperatore	Articolo 14. – Recesso del Socio Cooperatore	
14.1. Oltre che negli altri casi previsti dalla	14.1. Oltre che negli altri casi previsti dalla	
legge, il Socio Cooperatore ha diritto di	legge, il Socio Cooperatore ha diritto di	
recedere dalla Società, qualora non abbia	recedere dalla Società, qualora non abbia	
concorso alle deliberazioni assembleari	concorso alle deliberazioni assembleari	
riguardanti la fusione con banche di diversa	riguardanti la fusione con banche di diversa	
natura ai sensi dell'articolo 36, del TUB, nonché	natura ai sensi dell'articolo 36, del TUB, nonché	
nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di	nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di	
cui all'articolo 7. Il recesso non può essere	cui all'articolo 7. Il recesso non può essere	
parziale.	parziale.	
14.2. La relativa dichiarazione deve farsi per	14.2. La relativa dichiarazione deve farsi per	
iscritto con lettera raccomandata o PEC	iscritto con lettera raccomandata o PEC	
diretta al consiglio di amministrazione che	diretta al consiglio di amministrazione che	
dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal	dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal	
ricevimento e comunicarne gli esiti al socio.	ricevimento e comunicarne gli esiti al socio.	
14.3. Il Socio Cooperatore può altresì	14.3. Il Socio Cooperatore può altresì	
richiedere, con le formalità di cui all'articolo	richiedere, con le formalità di cui all'articolo	
14.2 che precede, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il consiglio di	14.2 che precede, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il consiglio di	
amministrazione non abbia autorizzato il	amministrazione non abbia autorizzato il	
trasferimento delle azioni da lui possedute ad	trasferimento delle azioni da lui possedute ad	
altro soggetto non Socio, nel caso di dissenso	altro soggetto non Socio, nel caso di dissenso	
dalle deliberazioni aventi ad oggetto la	dalle deliberazioni aventi ad oggetto la	
proroga della durata della Società.	proroga della durata della Società.	
14.4. Nei casi di cui all'articolo 14.3 che	<b>14.4.</b> Nei casi di cui all'articolo 14.3 che	
precede, il consiglio di amministrazione,	precede, il consiglio di amministrazione,	
sentito il collegio sindacale e tenuto conto	sentito il collegio sindacale e tenuto conto	
della situazione economica e patrimoniale	della situazione economica e patrimoniale	
della Società, deve deliberare entro sessanta	della Società, deve deliberare entro sessanta	
giorni dal ricevimento della relativa richiesta.	giorni dal ricevimento della relativa richiesta.	
14.5. Il recesso produce effetto dal momento	<b>14.5</b> . Il recesso produce effetto dal momento	
della comunicazione al Socio Cooperatore	della comunicazione al Socio Cooperatore	

del provvedimento di accoglimento della richiesta.	del provvedimento di accoglimento della richiesta.	
	<b>14.6</b> . Con riferimento ai rapporti mutualistici il	
recesso ha effetto con la chiusura	recesso ha effetto con la chiusura	
dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi	i -	
prima, e, in caso contrario, con la chiusura	•	
dell'esercizio successivo.	dell'esercizio successivo.	
<b>14.7</b> . Nei casi previsti dall'articolo 14.3. che	<b>14.7</b> . Nei casi previsti dall'articolo 14.3. che	
precede, il recesso non può essere esercitato,	1 '	
e la relativa richiesta non ha comunque	e la relativa richiesta non ha comunque	
effetto, prima che il Socio Cooperatore abbia	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la	adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la	
Società.	Società.	

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 15. – Esclusione del Socio Cooperatore	Articolo 15. – Esclusione del Socio Cooperatore	
15.1. Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei Soci Cooperatori: - che siano privi dei requisiti di cui all'articolo 7, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'articolo 8; - nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di	15.1. Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei Soci Cooperatori: - che siano privi dei requisiti di cui all'articolo 7, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'articolo 8; - nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di	
direttori.  15.2. Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il Socio Cooperatore che:  a) sia gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto sociale e a quelle assunte quale cliente della Società; b) sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari; c) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese o ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa; d) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società; e) si sia reso gravemente inadempiente agli	obbligazioni a qualunque titolo contratte con la Società; c) sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari;	Si adotta il testo "standard" e si elimina il testo alternativo, da noi adottato. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 10.3, la fattispecie di cui alla lettera e) del testo alternativo viene inglobata nella nuova formulazione della lett. b) del testo "standard".  Nuova lett. e)  Viene introdotta (nuova lett. e)) un'ulteriore causa di esclusione idonea a legittimare l'esclusione dalla compagine sociale di un Socio che non operi con la Società in seguito all'estinzione dei rapporti mutualistici su iniziativa della stessa a fronte di riscontrate e rilevanti irregolarità imputabili al Socio Cooperatore nello svolgimento di detti rapporti.  Tale ipotesi di esclusione contempera
obblighi derivanti dai regolamenti o dalle deliberazioni sociali.		'

	scioglimento degli stessi su iniziativa della Società, in conseguenza di riscontrate e rilevanti irregolarità da parte del Socio Cooperatore nello svolgimento di detti rapporti mutualistici.	della Banca Affiliata ad escludere dalla base sociale i Soci con i quali la stessa non possa o non ritenga più di operare.  Il presupposto per l'interruzione del rapporto societario ai sensi della citata fattispecie di esclusione è costituito dall'intervenuto scioglimento, su iniziativa della Banca, dei rapporti c.d. "mutualistici", formula sintetica già in uso nello Statuto Tipo (e largamente utilizzata nella letteratura giuridica) idonea a individuare i rapporti di scambio che intercorrono tra una cooperativa ed i relativi soci.  Con l'obiettivo di evitare il riconoscimento, in capo alla singola Banca Affiliata, di un'eccessiva discrezionalità nell'assumere la decisione di procedere con l'esclusione del Socio Cooperatore, la clausola precisa che lo scioglimento del rapporto societario può avvenire sul presupposto dell'intervenuto scioglimento dei rapporti mutualistici in conseguenza di "riscontrate e rilevanti irregolarità da parte del Socio Cooperatore nello svolgimento di detti rapporti".
15.3. Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l'esclusione del Socio Cooperatore è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società.	15.3. Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l'esclusione del Socio Cooperatore è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società.	
<b>15.4</b> . Il provvedimento di esclusione è comunicato al Socio Cooperatore con lettera raccomandata o PEC ed è immediatamente esecutivo. Contro di esso, il Socio Cooperatore può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri. Resta	15.4. Il provvedimento di esclusione è comunicato al Socio Cooperatore con lettera raccomandata da inviarsi all'indirizzo risultante dal libro dei soci o PEC ed è immediatamente esecutivo. Contro di esso, il Socio Cooperatore può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al	Si integra il testo indicando a quale recapito deve essere inviata la comunicazione, al fine di prevenire incertezze in sede di applicazione della clausola, nonché per incentivare i soci a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri recapiti e la società a registrare puntualmente tali variazioni.

convenzionalmente esclusa la possibilità di	collegio dei	probiviri.	Resta	
sospensione del provvedimento impugnato.	convenzionalmente e	esclusa la possi	ibilità di	
	sospensione del provv	edimento impug	gnato.	
15.5. Contro l'esclusione il Socio Cooperatore	15.5. Contro l'esclusion	ne il Socio Coop	peratore	Si introduce un'integrazione per migliorare
può proporre opposizione al tribunale.	può proporre opposi	izione al tribun	ale, <b>nei</b>	completezza e coerenza della previsione.
	termini previsti dalla di	isciplina vigente	<b>).</b>	

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 16. – Liquidazione della quota del Socio Cooperatore	Articolo 16. – Liquidazione della quota del Socio Cooperatore	
16.1. Il Socio Cooperatore receduto o escluso o gli aventi causa del Socio Cooperatore defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al	16.1. Il Socio Cooperatore receduto o escluso o gli aventi causa del Socio Cooperatore defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al	
Socio Cooperatore.  16.2. Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.	Socio Cooperatore.  16.2. Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.	
<b>16.3.</b> Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16.1, è comunque vietata la distribuzione di riserve.	<b>16.3.</b> Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16.1, è comunque vietata la distribuzione di riserve.	
<b>16.4.</b> Le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale.	<b>16.4.</b> Le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale.	
	16.5. Ogni ulteriore pretesa sul patrimonio sociale comunque costituito rimane esclusa.	Si adotta il testo facoltativo, che introduce una previsione idonea a migliorare chiarezza e completezza complessive dello Statuto.
16.5. Ferma restando l'autorizzazione dell'Autorità competente per la riduzione dei fondi propri della Società, il consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, informata la Capogruppo, e sentito il collegio	16.6. Ferma restando l'autorizzazione dell'Autorità competente per la riduzione dei fondi propri della Società, il consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore Generale, informata la Capogruppo, e sentito	Si introduce una mera precisazione di carattere formale (aggiunta dell'inciso "Generale").

sindacale, ha la facoltà di limitare o rinviare, in | il collegio sindacale, ha la facoltà di limitare o tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e deali altri strumenti di l tempo, il rimborso delle azioni e deali altri capitale del Socio Cooperatore receduto Società), escluso o deceduto, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile.

Il consiglio di amministrazione assume le proprie determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale tenendo conto della situazione prudenziale della Società. In particolare, ai fini della decisione il consiglio di amministrazione valuta:

- la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della Società;
- l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti patrimoniali minimi (primo pilastro), ai requisiti patrimoniali richiesti dall'Autorità competente (secondo pilastro) nonché al requisito combinato di riserva di capitale, come previsti dalla disciplina prudenziale.

rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di strumenti di capitale del Socio Cooperatore (anche in caso di trasformazione della receduto (anche in caso di trasformazione della Società), escluso o deceduto, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile.

Il consiglio di amministrazione assume le proprie determinazioni sull'estensione del capitale tenendo conto della situazione prudenziale della Società. In particolare, ai fini della decisione il consiglio di amministrazione valuta:

- la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della Società;
- l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti patrimoniali minimi (primo pilastro), ai requisiti patrimoniali richiesti dall'Autorità competente (secondo pilastro) nonché al requisito combinato di riserva di capitale, come previsti dalla disciplina prudenziale.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
TITOLO III OGGETTO SOCIALE - OPERATIVITÀ	TITOLO III OGGETTO SOCIALE - OPERATIVITÀ	
Articolo 17. – Oggetto sociale	Articolo 17. – Oggetto sociale	
17.1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari e, ove autorizzati, assicurativi consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità competente. La Società svolge le proprie attività anche nei confronti dei terzi non Soci.  17.2. La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative, nonché azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter,	17.1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari e, ove autorizzati, assicurativi consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità competente. La Società svolge le proprie attività anche nei confronti dei terzi non Soci.  17.2. La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative, nonché azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter,	
comma 2, del TUB, in conformità alle	comma 2, del TUB, in conformità alle	
disposizioni del presente Statuto.  17.3. La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegni preventivamente i titoli, in caso di vendita.	disposizioni del presente Statuto.  17.3. La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegni preventivamente gli strumenti finanziari, in caso di vendita.	Si propone una modifica della formulazione per esigenza di coerenza nella formulazione del passaggio
<b>17.4.</b> Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la Società non assumerà posizioni speculative. In particolare, la Società:	<b>17.4.</b> Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la Società non assumerà posizioni speculative. In particolare, la Società:	

- conterrà la propria posizione netta
complessiva aperta in cambi entro il 2% dei
fondi propri, innalzabile al 5% con
l'approvazione della Capogruppo;
- potrà stipulare contratti a termine (su
strumenti finanziari e valute) e altri contratti
derivati di copertura di rischi assunti dalla

- stessa. A tal fine, i contratti derivati sono considerati di copertura se sono rispettate tutte le sequenti condizioni: i) sono conclusi allo scopo esplicito di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o di passività (in bilancio o fuori bilancio) della Società; ii) è elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, etc.) delle attività e passività coperte e quelle del contratto "di copertura"; iii) le condizioni precedenti sono adequatamente documentate da evidenze interne della Società:
- potrà offrire alla clientela finanziamenti strutturati, ossia contratti di finanziamento che contengono una o più componenti derivative, se gli elementi caratteristici del finanziamento e delle componenti derivative corrispondono o sono strettamente allineate.
- remunerare gli strumenti finanziari riservati in l sottoscrizione ai Soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
- 17.6. La Società potrà assumere partecipazioni | 17.6. La Società potrà assumere partecipazioni nei limiti determinati dall'Autorità competente.

- conterrà la propria posizione netta complessiva aperta in cambi entro il 2% dei propri, innalzabile al 5% con fondi l'approvazione della Capogruppo;
- potrà stipulare contratti a termine (su strumenti finanziari e valute) e altri contratti derivati di copertura di rischi assunti dalla stessa. A tal fine, i contratti derivati sono considerati di copertura se sono rispettate tutte le sequenti condizioni: i) sono conclusi allo scopo esplicito di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o di passività (in bilancio o fuori bilancio) della Società; ii) è elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, etc.) delle attività e passività coperte e quelle del contratto "di copertura"; iii) condizioni precedenti le sono adequatamente documentate da evidenze interne della Società:
- potrà offrire alla clientela finanziamenti strutturati, ossia contratti di finanziamento che contengono una o più componenti derivative, se gli elementi caratteristici del finanziamento e delle componenti derivative corrispondono o sono strettamente allineate.
- 17.5. In ogni caso la Società non potrà 17.5. In ogni caso la Società non potrà remunerare gli strumenti finanziari riservati in sottoscrizione ai Soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
  - e compiere operazioni immobiliari nei limiti determinati dall'Autorità di Vigilanza, dal

Si integra la previsione per assicurare coerenza con quanto previsto nel successivo art. 37.2.

contratto	di	coesione	е	dalla	relativa	nonché	а	livello	di	regolamentazione	di
disciplina (	attuc	ativa.				Gruppo.					

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 18. – Operatività nella zona di competenza territoriale	Articolo 18. – Operatività nella zona di competenza territoriale	
<b>18.1.</b> La Società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, attività di rischio prevalentemente nei confronti dei propri Soci Cooperatori.	<b>18.1.</b> La Società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, attività di rischio prevalentemente nei confronti dei propri Soci Cooperatori.	
<b>18.2.</b> La previsione di cui all'articolo 18.1 che precede è rispettata quando più del 50% delle attività di rischio è destinata a Soci Cooperatori e/o ad attività di cui al successivo articolo 19.2, secondo i criteri stabiliti	<b>18.2.</b> La previsione di cui all'articolo 18.1 che precede è rispettata quando più del 50% delle attività di rischio è destinata a Soci Cooperatori e/o ad attività di cui al successivo articolo 19.2, secondo i criteri stabiliti	
dall'Autorità competente.  18.3. Le attività di rischio assistite da garanzia rilasciata da un Socio della Società sono considerate attività di rischio verso Soci, a condizione che la garanzia prestata sia personale, esplicita e incondizionata.	dall'Autorità competente.  18.3. Le attività di rischio assistite da garanzia rilasciata da un Socio della Società sono considerate attività di rischio verso Soci, a condizione che la garanzia prestata sia personale, esplicita e incondizionata.	
<b>18.4.</b> Le attività di rischio non destinate ai Soci sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza territoriale.	<b>18.4.</b> Le attività di rischio non destinate ai Soci sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza territoriale.	

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 19. – Operatività fuori della zona di competenza territoriale	Articolo 19. – Operatività fuori della zona di competenza territoriale	
<b>19.1</b> . Una quota non superiore al 5% del totale	<b>19.1</b> . Una quota non superiore al 5% del totale	
delle attività di rischio potrà essere assunta al	delle attività di rischio potrà essere assunta al	
di fuori della zona di competenza territoriale.	di fuori della zona di competenza territoriale.	
<b>19.2</b> . Ai fini di quanto disposto dall'articolo 19.1	<b>19.2</b> . Ai fini di quanto disposto dall'articolo 19.1	
che precede, non rientrano nel limite della	che precede, non rientrano nel limite della	
competenza territoriale le esposizioni verso o	competenza territoriale le esposizioni verso o	
garantite da:	garantite da:	
- amministrazioni centrali della Repubblica	- amministrazioni centrali della Repubblica	
Italiana e di altri Paesi dell'eurozona, la Banca	Italiana e di altri Paesi dell'eurozona, la Banca	
Centrale Europea, la Banca d'Italia;	Centrale Europea, la Banca d'Italia;	
- la Capogruppo e altre società del Gruppo	- la Capogruppo e altre società del Gruppo	
Bancario Cooperativo Cassa Centrale, gli	Bancario Cooperativo Cassa Centrale, gli	
impegni e le garanzie assunti in esecuzione	impegni e le garanzie assunti in esecuzione	
dell'accordo di garanzia in solido;	dell'accordo di garanzia in solido;	
- i sistemi di garanzia istituiti tra banche di	- i sistemi di garanzia istituiti tra banche di	
credito cooperativo.	credito cooperativo.	
Le esposizioni verso schemi di investimento	Le esposizioni verso schemi di investimento	
sono considerate come esposizioni fuori zona	sono considerate come esposizioni fuori zona	
e verso soggetti diversi da soci, secondo i	e verso soggetti diversi da soci, secondo i	
criteri ed alle condizioni stabiliti dall'Autorità	criteri ed alle condizioni stabiliti dall'Autorità	
competente.	competente.	

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
TITOLO IV	TITOLO IV	
PATRIMONIO – CAPITALE SOCIALE – AZIONI	PATRIMONIO – CAPITALE SOCIALE – AZIONI	
Articolo 20. – Patrimonio	Articolo 20. – Patrimonio	
<b>20.1</b> . Il patrimonio della Società è costituito:	<b>20.1</b> . Il patrimonio della Società è costituito:	
a) dal capitale sociale, rappresentato da	a) dal capitale sociale, rappresentato da	
azioni ordinarie e, se emesse, da azioni	azioni ordinarie e, se emesse, da azioni	
di finanziamento di cui all'articolo 150-	di finanziamento di cui all'articolo 150-	
ter, comma 1, del TUB, regolate al	ter, comma 1, del TUB, regolate al	
successivo articolo 24;	successivo articolo 24;	
b) dalla riserva legale;	b) dalla riserva legale;	
c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;	<li>c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;</li>	
d) da ogni altra riserva avente	d) da ogni altra riserva avente	
destinazione generica o specifica	destinazione generica o specifica	
alimentata da utili netti.	alimentata da utili netti.	

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 21. – Capitale sociale	Articolo 21. – Capitale sociale	
costituito da azioni, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente, ed il cui valore nominale non può essere inferiore a euro 25,00 né superiore a euro 500,00. Detto valore può variare per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi della lettera c) del successivo articolo 53.1. Il consiglio di amministrazione provvede a depositare presso il Registro delle Imprese la delibera assembleare che destina gli utili di esercizio alla rivalutazione del capitale, indicando la misura aggiornata del valore	21.1. Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente, ed il cui valore nominale non può essere inferiore a euro 25,00 né superiore a euro 500,00. Detto valore può variare per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi della lettera c) del successivo articolo 53.1. Il consiglio di amministrazione provvede a depositare presso il Registro delle Imprese la delibera assembleare che destina gli utili di esercizio alla rivalutazione del capitale, indicando la misura aggiornata del valore	
nominale delle azioni. <b>21.2.</b> L'assemblea straordinaria dei soci può	nominale delle azioni. <b>21.2.</b> L'assemblea straordinaria dei soci può	
delegare al consiglio di amministrazione l'aumento, in una o più volte, del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443, codice civile, anche a servizio dell'emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter, del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.	delegare al consiglio di amministrazione l'aumento, in una o più volte, del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443, codice civile, anche a servizio dell'emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter, del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.	
21.3. A seguito delle deliberazioni assunte in data 6 maggio 2023, l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento entro il termine del 5 maggio 2028, per un	21.3. A seguito delle deliberazioni assunte in data 6 maggio 2023, l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento entro il termine del 5 maggio	Si allinea il dispositivo dell'art. 21.3 alla lettera dell'art. 2443 c.c

ammontare	nominale	massimo	di	Euro
17.000.000	(diciassette	milioni),	med	liante
emissione di	azioni di fir	nanziamen	to ai	sensi
dell'articolo	150-ter del	TUB, con	ever	ntuale
sovrapprezzo	e con esc	lusione de	el diri	tto di
opzione per	gli azionisti	ai sensi d	ell'ar	ticolo
2441, commi	4 e 5, codic	e civile, sc	ottosc	rivibili
dalla Capog	ruppo.			

2028, per un ammontare nominale massimo di Euro 17.000.000 (diciassette milioni), mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, codice civile, sottoscrivibili dalla Capogruppo.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 22. – Azioni e trasferimento delle medesime	Articolo 22. – Azioni e trasferimento delle medesime	
22.1. Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; fermo quanto previsto in relazione alla cessione di azioni di finanziamento all'articolo 24 che segue, le azioni non possono essere cedute a non Soci senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, che esaminerà preventivamente la domanda di ammissione dell'aspirante Socio nei termini e con le modalità di cui agli articoli 9 e 24.  22.2. In caso di cessione di azioni fra Soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata o PEC comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative	22.1. Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; fermo quanto previsto in relazione alla cessione di azioni di finanziamento all'articolo 24 che segue, le azioni non possono essere cedute a non Soci senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, che esaminerà preventivamente la domanda di ammissione dell'aspirante Socio nei termini e con le modalità di cui agli articoli 9 e 24.  22.2. In caso di cessione di azioni fra Soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata o PEC comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative	
variazioni del libro dei soci.	variazioni del libro dei soci.	
22.3. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione; è inoltre vietato alla Società fare anticipazioni sulle proprie azioni, accettare proprie azioni in garanzia, compensare le proprie azioni con eventuali debiti dei Soci.	22.3. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione; è inoltre vietato alla Società fare anticipazioni sulle proprie azioni, accettare proprie azioni in garanzia, compensare le proprie azioni con eventuali debiti dei Soci.	
<b>22.4.</b> La Società non emette i titoli azionari e la qualità di Socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci.	<b>22.4.</b> La Società non emette i titoli azionari e la qualità di Socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci.	
<b>22.5.</b> Il consiglio di amministrazione può deliberare, con l'osservanza delle disposizioni	,	

vigenti, l'acquisto di azioni della Società, al	vigenti, l'acquisto di azioni della Società, al		
loro valore nominale, nel limite degli utili	loro valore nominale, nel limite degli utili		
distribuibili e delle riserve disponibili risultanti	distribuibili e delle riserve disponibili risultanti		
dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.		

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 23. – Sovrapprezzo	Articolo 23. – Sovrapprezzo	
23.1. L'assemblea può determinare annualmente, su proposta del consiglio di amministrazione, l'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci.		
<b>23.2</b> . Il sovrapprezzo è imputato all'apposita riserva, che non potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni.	<b>23.2</b> . Il sovrapprezzo è imputato all'apposita riserva, che non potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni.	

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 24. – Azioni di finanziamento – Soci Finanziatori	Articolo 24. – Azioni di finanziamento – Soci Finanziatori	
<b>24.1.</b> Ai sensi dell'articolo 150-ter, del TUB, la Società, qualora versi in una delle situazioni indicate dal comma 1 del predetto articolo, può emettere azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526, codice civile.	<b>24.1.</b> Ai sensi dell'articolo 150-ter, del TUB, la Società, qualora versi in una delle situazioni indicate dal comma 1 del predetto articolo, può emettere azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526, codice civile.	
24.2. Le azioni di finanziamento, la cui emissione deve essere autorizzata dall'Autorità competente, possono essere sottoscritte solamente dai soggetti di cui all'articolo 150-ter, comma 2, del TUB e dalla Capogruppo, da quest'ultima anche fuori dei casi di cui all'articolo 24.1. che precede. La sottoscrizione delle azioni di finanziamento da parte della Capogruppo è obbligatoria nei casi previsti dall'accordo di garanzia in solido intercorrente tra la Capogruppo stessa e le banche di credito cooperativo, casse rurali e casse raiffeisen affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale.	24.2. Le azioni di finanziamento, la cui emissione deve essere autorizzata dall'Autorità competente, possono essere sottoscritte solamente dai soggetti di cui all'articolo 150-ter, comma 2, del TUB e dalla Capogruppo, da quest'ultima anche fuori dei casi di cui all'articolo 24.1. che precede. La sottoscrizione delle azioni di finanziamento da parte della Capogruppo è obbligatoria nei casi previsti dall'accordo di garanzia in solido intercorrente tra la Capogruppo stessa e le banche di credito cooperativo, casse rurali e casse raiffeisen affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale.	
24.3 Il consiglio di amministrazione attesta che il richiedente la sottoscrizione delle azioni di finanziamento rientri in una delle categorie previste dalla legge; a seguito della positiva attestazione e dell'integrale versamento dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo, il sottoscrittore è iscritto nel libro dei soci e acquista la qualifica di "Socio Finanziatore" (collettivamente i "Soci Finanziatori"). In caso di acquisto successivo all'emissione, la cessione delle azioni di	24.3 Il consiglio di amministrazione attesta che il richiedente la sottoscrizione delle azioni di finanziamento rientri in una delle categorie previste dalla legge; a seguito della positiva attestazione e dell'integrale versamento dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo, il sottoscrittore è iscritto nel libro dei soci e acquista la qualifica di "Socio Finanziatore" (collettivamente i "Soci Finanziatori"). In caso di acquisto successivo all'emissione, la cessione delle azioni di	

finanziamento può avvenire esclusivamente a	finanziamento può avvenire esclusivamente a	
favore di una delle predette categorie di Soci	favore di una delle predette categorie di Soci	
Finanziatori e deve essere autorizzata dal	Finanziatori e deve essere autorizzata dal	
consiglio di amministrazione.	consiglio di amministrazione.	
<b>24.4.</b> Ai Soci Finanziatori spettano i diritti	<b>24.4.</b> Ai Soci Finanziatori spettano i diritti	
amministrativi previsti dallo Statuto. In	amministrativi previsti dallo Statuto. In	
particolare, rilevano le disposizioni di cui agli	particolare, rilevano le disposizioni di cui agli	
articoli 27.1, 36.4, 45.4 e 45.12 che seguono. Ai	articoli 27.1, 36.4, 45.4 e 45.12 che seguono. Ai	
Soci Finanziatori sono attribuiti i medesimi diritti	Soci Finanziatori sono attribuiti i medesimi diritti	
patrimoniali dei Soci Cooperatori. Ai Soci	patrimoniali dei Soci Cooperatori. Ai Soci	
Finanziatori si applica la previsione di cui	Finanziatori si applica la previsione di cui	
all'articolo 11 del presente Statuto. Nei	all'articolo 11 del presente Statuto. Nei	
confronti dei Soci Finanziatori non vi sono	confronti dei Soci Finanziatori non vi sono	
riduzioni o maggiorazioni nella remunerazione	riduzioni o maggiorazioni nella remunerazione	
delle azioni.	delle azioni.	
<b>24.5.</b> I Soci Finanziatori hanno i seguenti diritti	<b>24.5.</b> I Soci Finanziatori hanno i seguenti diritti	
patrimoniali ed amministrativi:	patrimoniali ed amministrativi:	
a) un numero di voti attribuiti in assemblea	a) un numero di voti attribuiti in assemblea	
proporzionati al capitale sottoscritto o al	proporzionati al capitale sottoscritto o al	
numero delle azioni emesse, in deroga alle	numero delle azioni emesse, in deroga alle	
previsioni di cui all'articolo 34, terzo	previsioni di cui all'articolo 34, terzo	
comma, del TUB e di cui all'articolo 2526,	comma, del TUB e di cui all'articolo 2526,	
codice civile, con l'effetto, di norma,	codice civile, con l'effetto, di norma,	
qualora le azioni di finanziamento siano	qualora le azioni di finanziamento siano	
sottoscritte o acquistate dalla	sottoscritte o acquistate dalla	
Capogruppo, di acquisire la maggioranza	Capogruppo, di acquisire la maggioranza	
dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria	dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria	
dei soci o, comunque, di esercitare il	dei soci o, comunque, di esercitare il	
controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma	controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma	
1, nn. 1) e 2), codice civile; qualora le azioni	1, nn. 1) e 2), codice civile; qualora le azioni	
di finanziamento siano sottoscritte o	di finanziamento siano sottoscritte o	
acquistate da uno dei soggetti di cui	acquistate da uno dei soggetti di cui	
all'articolo 150-ter, comma 2, del TUB, di	all'articolo 150-ter, comma 2, del TUB, di	
attribuire ai Soci Finanziatori diritti adeguati	attribuire ai Soci Finanziatori diritti adeguati	
a proteggere gli interessi dell'investitore	a proteggere gli interessi dell'investitore	
senza attribuire ad essi il controllo sulla	senza attribuire ad essi il controllo sulla	

191	sanca 1910 - Creano Cooperanvo - 3.C.	
Società;	Società;	
b) qualora le azioni di finanziamento siano	b) qualora le azioni di finanziamento siano	
sottoscritte o acquistate dalla	sottoscritte o acquistate dalla	
Capogruppo, il diritto della stessa di	Capogruppo, il diritto della stessa di	
designare, anche fra non Soci, non meno di	designare, anche fra non Soci, non meno di	
2 (due) componenti del consiglio di	2 (due) componenti del consiglio di	
amministrazione e sino alla maggioranza	amministrazione e sino alla maggioranza	
degli stessi, nonché il presidente del	degli stessi, nonché il presidente del	
collegio sindacale;	collegio sindacale;	
c) qualora le azioni di finanziamento siano	c) qualora le azioni di finanziamento siano	
sottoscritte o acquistate da uno dei	sottoscritte o acquistate da uno dei	
soggetti di cui all'articolo 150-ter, comma 2,	soggetti di cui all'articolo 150-ter, comma 2,	
del TUB, il diritto del Socio Finanziatore di	del TUB, il diritto del Socio Finanziatore di	
designare, anche fra non Soci, 2 (due)	designare, anche fra non Soci, 2 (due)	
componenti del consiglio di	componenti del consiglio di	
amministrazione ed il presidente del	amministrazione ed il presidente del	
collegio sindacale.	collegio sindacale.	
<b>24.6.</b> In deroga a quanto previsto dall'articolo	<b>24.6.</b> In deroga a quanto previsto dall'articolo	
27.5 che segue, il Socio Finanziatore può	27.5 che segue, il Socio Finanziatore può	
partecipare alle assemblee ed esercitare il	partecipare alle assemblee ed esercitare il	
diritto di voto dalla data di acquisto della	diritto di voto dalla data di acquisto della	
qualità di Socio. Nei confronti dei Soci	qualità di Socio. Nei confronti dei Soci	
Finanziatori non sono applicabili le disposizioni	Finanziatori non sono applicabili le disposizioni	
statutarie in materia di recesso ed esclusione	statutarie in materia di recesso ed esclusione	
dei Soci Cooperatori, di trasferimento delle	dei Soci Cooperatori, di trasferimento delle	
azioni e di liquidazione della partecipazione,	azioni e di liquidazione della partecipazione,	
quest'ultima regolata dall'articolo 24.7 che	quest'ultima regolata dall'articolo 24.7 che	
segue.	segue.	
<b>24.7</b> Fermo restando quanto previsto dalla	<b>24.7</b> Fermo restando quanto previsto dalla	
disciplina sui limiti al rimborso di strumenti di	disciplina sui limiti al rimborso di strumenti di	
capitale applicabile alle banche di credito	capitale applicabile alle banche di credito	
cooperativo, i Soci Finanziatori possono	cooperativo, i Soci Finanziatori possono	
chiedere il rimborso del valore nominale delle	chiedere il rimborso del valore nominale delle	
azioni sottoscritte e dell'eventuale sovraprezzo	azioni sottoscritte e dell'eventuale sovraprezzo	
versato. Il consiglio di amministrazione, sentito	versato. Il consiglio di amministrazione, sentito	
il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di	il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di	

rimborso, potendo escludere, limitare o rinviare il rimborso, avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria patrimoniale attuale e prospettica della Società, anche secondo criteri più prudenziali di quelli di cui alla disciplina richiamata al periodo precedente. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione dell'Autorità competente. Il consiglio di amministrazione definisce nella propria delibera le modalità con cui procedere al rimborso delle azioni di finanziamento, che deve in ogni caso avvenire al valore nominale maggiorato dell'eventuale sovraprezzo versato, al netto degli utilizzi per eventuali perdite pregresse o dell'esercizio in cui è stato deliberato. È sempre esclusa la distribuzione di riserve al Socio Finanziatore. Non si può in ogni caso procedere al rimborso se, a seguito dello stesso, la Società non rispetta i reauisiti l patrimoniali minimi (primo pilastro), i requisiti patrimoniali in misura superiore al livello regolamentare minimo richiesti dall'Autorità competente (secondo pilastro), nonché il requisito combinato di riserva di capitale. previsti dalla disciplina prudenziale applicabile.

rimborso, potendo escludere, limitare o rinviare il rimborso, avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria patrimoniale attuale e prospettica della Società, anche secondo criteri più prudenziali di quelli di cui alla disciplina richiamata al periodo precedente. L'efficacia della delibera è condizionata alla preventiva autorizzazione dell'Autorità competente. Il consiglio di amministrazione definisce nella propria delibera le modalità con cui procedere al rimborso delle azioni di finanziamento, che deve in ogni caso avvenire al valore nominale maggiorato dell'eventuale sovraprezzo versato, al netto degli utilizzi per eventuali perdite pregresse o dell'esercizio in cui è stato deliberato. È sempre esclusa la distribuzione di riserve al Socio Finanziatore. Non si può in ogni caso procedere al rimborso se, a seguito dello stesso, la Società non rispetta i requisiti patrimoniali minimi (primo pilastro), i requisiti patrimoniali in misura superiore al livello regolamentare minimo richiesti dall'Autorità competente (secondo pilastro), nonché il requisito combinato di riserva di capitale. previsti dalla disciplina prudenziale applicabile.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
TITOLO V	TITOLO V	
ORGANI SOCIALI	ORGANI SOCIALI	
Articolo 25. – Organi sociali	Articolo 25. – Organi sociali	
25.1. Gli organi della Società, ai quali è	25.1. Gli organi della Società, ai quali è	
demandato, secondo le rispettive	demandato, secondo le rispettive	
competenze e tenuto conto	competenze e tenuto conto	
dell'assoggettamento alla direzione e	dell'assoggettamento alla direzione e	
coordinamento della Capogruppo, l'esercizio	, , ,	
delle funzioni sociali sono:	delle funzioni sociali sono:	
a) l'assemblea dei soci;	a) l'assemblea dei soci;	
b) il consiglio di amministrazione;	b) il consiglio di amministrazione;	
c) il comitato esecutivo	c) il comitato esecutivo <mark>, se nominato;</mark>	
d) il collegio sindacale;	d) il collegio sindacale;	
e) il collegio dei probiviri.	e) il collegio dei probiviri.	

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
TITOLO VI ASSEMBLEA DEI SOCI Articolo 26. – Convocazione dell'assemblea	TITOLO VI ASSEMBLEA DEI SOCI Articolo 26. – Convocazione dell'assemblea	
26.1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue deliberazioni obbligano i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.  26.2. L'assemblea dei Soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato, purché in territorio italiano¹, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.	26.1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue deliberazioni obbligano i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.  26.2. L'assemblea dei Soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato, purché in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani:  a) Il Tirreno b) la Nazione	,
<b>26.3</b> . In alternativa alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, stabilita nell'articolo 26.2 che precede, il consiglio di amministrazione può disporre l'invio ai Soci dell'avviso di convocazione con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.	<b>26.3</b> . In alternativa alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, stabilita nell'articolo 26.2 che precede, il consiglio di amministrazione può disporre l'invio ai Soci dell'avviso di convocazione con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dicitura che può essere eliminata purché rimanga in località determinata, nel rispetto delle competenze notarili.

<b>26.4</b> . Il consiglio di amministrazione può comunque disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società o inviato o recapitato ai Soci o pubblicato sul sito internet della Società.	26.4. Il consiglio di amministrazione può comunque disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale nelle succursali e, ove costituite, nelle sedi distaccate della Società o inviato o recapitato ai Soci o pubblicato sul sito internet della Società.	recepire entrambe le possibilità attualmente
<b>26.5</b> . L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso,	<b>26.5</b> . L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso,	
non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.	non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.	
<b>26.6.</b> Il consiglio di amministrazione deve inoltre convocare l'assemblea entro trenta	<b>26.6.</b> Il consiglio di amministrazione deve inoltre convocare l'assemblea entro trenta	
giorni da quando ne è fatta richiesta dal collegio sindacale o domanda da almeno un	giorni da quando ne è fatta richiesta dal collegio sindacale o domanda da almeno un	
decimo dei Soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i Soci richiedenti, con firma	decimo dei Soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i Soci richiedenti, con firma	
autenticata con le modalità di cui all'articolo 27.3., ed indicare gli argomenti da trattarsi.	autenticata con le modalità di cui all'articolo 27.3., ed indicare gli argomenti da trattarsi.	

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 27. – Intervento e rappresentanza in assemblea	Articolo 27. – Intervento e rappresentanza in assemblea	
<ul> <li>27.1. Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni ed i Soci Finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.</li> <li>27.2. Fermo quanto previsto all'articolo 24.5 in relazione alle azioni di finanziamento di cui all'articolo 150-ter, del TUB, ogni Socio Cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.</li> </ul>	<ul> <li>27.1. Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni ed i Soci Finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.</li> <li>27.2. Fermo quanto previsto all'articolo 24.5 in relazione alle azioni di finanziamento di cui all'articolo 150-ter, del TUB, ogni Socio Cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.</li> </ul>	
27.3. Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.	27.3. Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione. In luogo dell'autentica, se previsto nell'avviso di convocazione dell'assemblea, la delega potrà essere firmata digitalmente dal delegante e trasmessa a mezzo PEC alla Società.	Si integra la previsione in modo da esplicitare la possibilità di firmare digitalmente la delega e di farla pervenire a mezzo PEC alla Società.
27.4. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe.	27.4. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe in caso di assemblea ordinaria e non più di otto deleghe in caso di assemblea straordinaria.	Viene aumentato il numero massimo di deleghe conferibili al Socio in assemblea straordinaria differenziando il numero tra assemblea ordinaria e straordinaria

27.5	<ol> <li>All'assemblea</li> </ol>	possono	intervenire	e
pre	ndere la parola, se	enza diritto	di voto:	

- un rappresentante di eventuali organismi di categoria cui la Società dovesse aderire ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto, nei casi e secondo le modalità previsti nello Statuto degli organismi stessi;
- sottoscrizione di azioni salvo finanziamento ex articolo 150-ter, comma 2, del TUB, i rappresentanti della Capogruppo;
- i rappresentanti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società:
- i rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello Statuto dei Fondi medesimi.

27.6. Il consiglio di amministrazione può predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'assemblea, che consentano ai Soci che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione di sequire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti aarantita comunicazione dell'esercizio di tale facoltà l nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In ogni caso, il presidente dell'assemblea e il segretario devono essere presenti nel luogo considera svolta l'adunanza.

27.5. All'assemblea possono intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto:

- un rappresentante di eventuali organismi di categoria cui la Società dovesse aderire ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto, nei casi e secondo le modalità previsti nello Statuto degli organismi stessi;
- salvo sottoscrizione di azioni finanziamento ex articolo 150-ter, comma 2, del TUB, i rappresentanti della Capogruppo;
- i rappresentanti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società:
- i rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello Statuto dei Fondi medesimi.

27.6. Il consiglio di amministrazione può predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'assemblea, che consentano ai Soci che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione di sequire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione risulti che aarantita l'identificazione dei Soci stessi e che sia data l'identificazione dei Soci stessi e che sia data comunicazione dell'esercizio di tale facoltà nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In ogni caso, il presidente dell'assemblea e il segretario devono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove si indicato nell'avviso di convocazione ove si considera svolta l'adunanza.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 28. – Presidenza dell'assemblea	Articolo 28. – Presidenza dell'assemblea	
28.1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, ai sensi dell'articolo 43 e, in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'assemblea medesima.  28.2. Il presidente ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe e del diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in un numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione nonché per accertare i risultati delle votazioni. Nella conduzione dell'assemblea il presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non Socio, designata dal consiglio di amministrazione, in relazione alla materia oggetto della	28.1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, ai sensi dell'articolo 43 e, in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'assemblea medesima.  28.2. Il presidente ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe e del diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in un numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione nonché per accertare i risultati delle votazioni. Nella conduzione dell'assemblea il presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non Socio, designata dal consiglio di amministrazione, in relazione alla materia oggetto della	
trattazione. <b>28.3</b> . L'assemblea, su proposta del presidente,	trattazione. <b>28.3</b> . L'assemblea, su proposta del presidente,	
nomina fra i Soci Cooperatori due o più	nomina fra i Soci Cooperatori due o più	
scrutatori, oltre ad un segretario (anche non	·	
Socio), salvo che nel caso delle assemblee straordinarie, o quando il presidente lo reputi	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio.	opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio.	

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 29. – Costituzione dell'assemblea	Articolo 29. – Costituzione dell'assemblea	
29.1. L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di almeno un decimo dei Soci, se straordinaria		Si apporta una modifica di carattere formale volta ad allineare la formulazione della previsione statutaria a quella del codice civile (art. 2368 c.c.).

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 30. – Maggioranze assembleari	Articolo 30. – Maggioranze assembleari	
30.1. L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi.  30.2. La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa e nel rispetto delle disposizioni in materia di rappresentanza di genere; le modalità di candidatura, eventualmente anche in rappresentanza dei	30.1. L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi.  30.2. La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa e nel rispetto delle disposizioni in materia di rappresentanza di genere; le modalità di candidatura, eventualmente anche in rappresentanza dei	
più significativi ambiti territoriali, e le modalità di espressione del voto sono disciplinate in un apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio di amministrazione. A parità di voti si intende eletto il più anziano di età, nel rispetto delle disposizioni in termini di rappresentanza di genere.	più significativi ambiti territoriali, e le modalità di espressione del voto sono disciplinate in un apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio di amministrazione. A parità di voti si intende eletto il più anziano di età, nel rispetto delle disposizioni in termini di rappresentanza di genere.	
30.3. Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.	30.3. Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.	

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 31. – Proroga dell'assemblea	Articolo 31. – Proroga dell'assemblea	
<b>31.1.</b> Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l'assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.	giorno non si esaurisca in una sola seduta, l'assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi	
31.2. Nella sua successiva seduta, l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.	si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della	

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 32. – Assemblea ordinaria	Articolo 32. – Assemblea ordinaria	
<b>32.1.</b> L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio.	<b>32.1.</b> L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio.	
<b>32.2.</b> L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i	<b>32.2.</b> L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i	
compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, e le modifiche alle stesse, tenendo conto delle linee di indirizzo formulate dalla Capogruppo.  32.3. L'assemblea ordinaria approva, altresì i	compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, e le modifiche alle stesse, tenendo conto delle linee di indirizzo formulate dalla Capogruppo.  32.3. L'assemblea ordinaria approva altresì, in	
criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.	conformità alle disposizioni della Capogruppo, i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.	che richiama la necessità di definire i criteri per la determinazione del compenso del personale più rilevante in conformità alle politiche di remunerazione e incentivazione di Gruppo e alle relative linee guida applicative approvate tempo per tempo dalla Capogruppo.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 33. – Verbale delle deliberazioni assembleari	Articolo 33. – Verbale delle deliberazioni assembleari	
<ul> <li>33.1. Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.</li> <li>33.2. I verbali delle assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.</li> </ul>	risultare da apposito verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.  33.2. I verbali delle assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente, fanno prova delle	Si integra la previsione esplicitando la possibilità che i libri sociali siano tenuti in formato digitale.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
TITOLO VII CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	TITOLO VII CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
Articolo 34. – Composizione del consiglio di	Articolo 34. – Composizione del consiglio di amministrazione	
34.1 Il consiglio di amministrazione è composto da 5 a 9 amministratori eletti di norma dall'assemblea fra i Soci (fermo quanto diversamente previsto agli articoli 24.5. (b) e (c) e 34.2. del presente Statuto), previa determinazione del loro numero. Le modalità di nomina sono disciplinate nel Regolamento Elettorale adottato dalla Società.  La composizione del Consiglio di Amministrazione deve presentare un numero di amministratori appartenente al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa vigente.	34.1 Il consiglio di amministrazione è composto da 5 a 13 amministratori eletti di norma dall'assemblea fra i Soci (fermo quanto diversamente previsto agli articoli 24.5. (b) e (c) e 34.2. del presente Statuto), previa determinazione del loro numero. Le modalità di nomina sono disciplinate nel Regolamento Elettorale adottato dalla Società.	Previsione sulla composizione per genere ripresa dal 34.6
dell'organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del consiglio di amministrazione della Società, sino alla maggioranza degli stessi, anche fra non Soci, qualora i soggetti proposti per la carica di amministratore – nell'ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati per gli organi di amministrazione, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al	<b>34.2.</b> La Capogruppo, con delibera motivata dell'organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del consiglio di amministrazione della Società, sino alla maggioranza degli stessi, anche fra non Soci, qualora i soggetti proposti per la carica di amministratore – nell'ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati per gli organi di amministrazione, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla	

Società ed al contratto di coesione stipulato | Società ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB – alternativamente:

- (i) inadequati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;
- (ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e parte coordinamento da della Capoaruppo:
- (iii) inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.

Nell'esercizio del diritto di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione qui disciplinato, la Capogruppo deve garantire che la composizione dell'Organo rispetti la normativa in termini di genere meno rappresentato tempo per tempo vigente.

**34.3.** La Capogruppo, nelle ipotesi previste all'articolo 34.2. che precede, come individuate nel contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB, ha altresì la facoltà di revocare uno o più l componenti del consiglio di amministrazione già nominati. Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del consiglio di amministrazione, Capogruppo indica il candidato da eleggere

dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB alternativamente:

- (I) inadequati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;
- (II) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capoaruppo:
- (III) inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.

Nell'esercizio del diritto di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione qui disciplinato, la Capogruppo deve garantire che la composizione dell'Organo rispetti la normativa in termini di genere meno rappresentato tempo per tempo vigente.

34.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste all'articolo 34.2. che precede, come individuate nel contratto di coesione stipulato tra la Capoaruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del consiglio di amministrazione già nominati. Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del consiglio di amministrazione, Capogruppo indica il candidato da eleggere

in luogo del componente cessato. Sulla richiesta della Capogruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all'Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente.  Nell'indicare il candidato da eleggere ai sensi del paragrafo che precede, la Capogruppo garantirà il rispetto della normativa in tema di	richiesta della Capogruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all'Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente.  Nell'indicare il candidato da eleggere ai sensi del paragrafo che precede, la Capogruppo garantirà il rispetto della normativa in tema di	
genere meno rappresentato.	genere meno rappresentato.	
<b>34.4</b> . Non possono essere nominati, e se eletti	<b>34.4</b> Non possono essere nominati, e se eletti	La ratio della modifica è la medesima
decadono:	decadono:	riportata sub art. 8.1. (proposta a).
a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;	gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;	
b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, come individuati dalle disposizioni di vigilanza applicabili alla Società;	C) coloro che non siano in possesso dei requisiti di <b>idoneità</b> , prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente,;	richiamare in forma sintetica i requisiti di idoneità degli amministratori previsti dalla disciplina applicabile. Con riferimento ai requisiti di indipendenza dei consiglieri, la previsione è integrata da quanto disposto dal successivo art. 34.5.
c) i parenti, coniugi o affini con altri	c) il, coniug <b>e non legalmente separato, la</b>	Si integra la previsione al fine di prevenire
amministratori o dipendenti della Società,	persona legata in unione civile o	possibili dubbi interpretativi con riferimento a
fino al quarto grado incluso, nonché i	convivenza di fatto, il parente o affine:	rapporti equiparabili a quelli di coniugio.

soggetti legati agli amministratori o a dipendenti della Società da rapporti giuridici personali tutelati dalla legge;	amministratori e/o con il Direttore Generale  (ii) entro il secondo grado con i dipendenti della Società Le disposizioni di cui all'art. 34.4, lett. c), punto ii), non si applicano agli amministratori in carica alla data di entrata in vigore della modifica statutaria ("Data di Efficacia") approvata con delibera dell'assemblea dei Soci del [], con specifico riferimento al coniuge non legalmente separato, alla persona legata in unione civile o convivenza di fatto, al parente o affine entro il secondo grado che sia dipendente della Società alla Data di Efficacia".	Si ridefinisce il perimetro delle parentele rilevanti eliminando il "testo alternativo" al fine di uniformare, fra le diverse Banche Affiliate, la disciplina che individua i requisiti per la nomina ad amministratore.  Il perimetro individuato mira a contrastare con maggior forza le fattispecie ritenute potenzialmente più idonee a dar luogo a situazioni di conflitto di interessi di natura personale, ossia i rapporti di parentela/affinità fino al IV grado fra amministratori o fra questi e il Direttore Generale, e fino al II grado fra amministratori e altri dipendenti, rimettendo invece ad una valutazione caso-per-caso, in linea con il DM 169/2020, le fattispecie che, di per sé, potrebbero non comportare una situazione di effettivo conflitto di interessi come quella, a titolo di esempio, del rapporto di affinità di IV grado fra un amministratore e un dipendente che non ricopre un ruolo apicale nella Banca. Si introduce al contempo una clausola che consente di escludere l'applicabilità della previsione alle situazioni in essere al momento dell'adozione del nuovo Statuto (i.e. agli amministratori in carica al momento dell'approvazione del nuovo Statuto, limitatamente ai rapporti familiari intercorrenti con coloro che, alla stessa data, sono dipendenti della Banca).
d) i dipendenti della Società;	d) i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati nei due anni precedenti l'assunzione della carica;	
e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di	e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di	

f)	controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011 s.m.i. e dell'eventuale ulteriore normativa applicabile; coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco comunale, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della	f)	controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011 s.m.i. e dell'eventuale ulteriore normativa applicabile; coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei dodici mesi precedenti, la carica di consigliere comunale, di assessore o di sindaco comunale, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della	Al fine di rafforzare il presidio statutario (volto a prevenire situazioni di potenziale conflitto di interessi di natura politica) viene aumentato, portandolo da 6 a 12 mesi, il periodo di non eleggibilità ad amministratore dei soggetti che hanno ricoperto una carica politica.
	Società;		Società;	
g)	coloro che, nei due esercizi precedenti	g)	coloro che, nei due esercizi precedenti	
0,	l'adozione dei relativi provvedimenti,	Ο,	l'adozione dei relativi provvedimenti,	
	hanno svolto funzioni di amministrazione,		hanno svolto funzioni di amministrazione,	

direzione o	controllo	nella	Società	,
qualora essa	sia stata	sottop	osta alle	<del>)</del>
procedure di	crisi di cui d	ıl Titolo I	V, articol	i
70 e ss., de	el TUB. D	etta c	causa d	i
ineleggibilità (	e decader	nza ha	efficacio	ľ
per cinque an	ni dall'ado	ozione c	dei relativ	i
provvediment	i;			

- h) coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società ovvero in altre banche di credito cooperativo, casse rurali e casse raiffeisen affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale e siano stati revocati da tali funzioni dalla Capogruppo in forza dei poteri alla stessa attribuiti dal contratto di coesione stipulato ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB.
- **34.5**. La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) dell'articolo 34.4. che precede costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.
- **34.6.** Al fine di favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della Società, non è nominabile o rieleggibile colui che abbia ricoperto la carica di amministratore della Società per 5 mandati consecutivi.

- direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;
- h) coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società ovvero in altre banche di credito cooperativo, casse rurali e casse raiffeisen affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale e siano stati revocati da tali funzioni dalla Capogruppo in forza dei poteri alla stessa attribuiti dal contratto di coesione stipulato ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB.
- **34.5**. La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) dell'articolo 34.4. che precede costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.
- 34.6. Al fine di favorire una adeguata composizione collettiva dell'organo, il consiglio di amministrazione deve presentare un numero di amministratori appartenente al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa vigente.

Al medesimo fine, la media del numero di mandati consecutivamente svolti dall'insieme dei consiglieri non deve superare i 5 mandati. Sono da considerarsi consecutivi tutti i mandati che si susseguono senza cessazioni

Per esigenze di ordine logico-sistematico si ritiene opportuno spostare la previsione in materia di rappresentanza di genere dall'art. 34.1 al presente art. 34.6, con contestuale affinamento della formulazione adottata.

\*\*\*

Inoltre, si inserisce nello Statuto tipo una disposizione che favorisce l'idoneità collettiva dell'organo in termini di diversificazione della durata di permanenza nell'incarico, introducendo un limite alla media dei

dalla carica oppure con cessazioni dalla mandati carica inferiori a sei mesi e che siano esercitati dall'esponente quale componente del Tale previsione mira a rendere più omogenei consiglio di amministrazione della Società oppure di una Banca che sia stata parte di una fusione con la Società o che sia stata acquisita | meccanismo atto a promuovere il rinnovo dalla stessa. Ai fini del computo, non rilevano i mandati di durata effettiva inferiore ai due esercizi. I mandati rilevanti ai fini del presente articolo si iniziano a computare dalla scadenza del mandato degli amministratori in corso al momento dell'adesione della Società al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa fini dell'applicazione del limite collettivo, i Centrale.

consecutivamente svolti dall'insieme dei consiglieri.

ali Statuti delle Banche Affiliate con l'introduzione per tutte le Affiliate di un del Consiglio aenerazionale di Amministrazione e ad incentivare un adequato avvicendamento suoi componenti.

Contestualmente viene introdotta clausola di azzeramento che prevede che, ai mandati si iniziano a computare dalla scadenza del mandato degli amministratori in corso al momento dell'adesione della Società al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 35. – Durata in carica degli amministratori	Articolo 35. – Durata in carica degli amministratori	
<b>35.1.</b> Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; nella prima riunione, il consiglio provvede alla nomina del presidente e di uno o più vice presidenti designando, in quest'ultimo caso, anche il vicario.	<b>35.1.</b> Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; nella prima riunione, il consiglio provvede alla nomina del presidente e di uno o più vice presidenti designando, in quest'ultimo caso, anche il vicario.	
35.2. Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto, nel regolamento di cui all'articolo 30 vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle candidature e stabiliti criteri di candidabilità, volti a favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza, ricambio del governo della Società, garantendo il rispetto della quota di genere prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.	35.2. Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto, nel regolamento di cui all'articolo 30 vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle candidature e stabiliti criteri di candidabilità, volti a favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza, ricambio del governo della Società, garantendo il rispetto della quota di genere prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.	

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 36. – Sostituzione di amministratori	Articolo 36. – Sostituzione di amministratori	
<ul> <li>36.1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del collegio sindacale, alla loro sostituzione, garantendo il rispetto della quota di genere prevista dalla normativa vigente.</li> <li>36.2 Gili amministratori nominati ai sensi dell'articolo 36.1. che precede restano in carica fino alla successiva assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall'assemblea assumono l'anzianità del mandato degli amministratori che hanno</li> </ul>	36.1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del consiglio, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del collegio sindacale, alla loro sostituzione, garantendo il rispetto della quota di genere prevista dalla normativa vigente.  36.2 Gili amministratori nominati ai sensi dell'articolo 36.1. che precede restano in carica fino alla successiva assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall'assemblea assumono l'anzianità del mandato degli amministratori che hanno	
sostituito.	sostituito.	
<b>36.3.</b> Nelle ipotesi di sostituzione degli amministratori troveranno applicazione, mutatis mutandis, le disposizioni di cui agli articoli 34.2. e 34.3. che precedono.	amministratori troveranno applicazione, mutatis mutandis, le disposizioni di cui agli articoli 34.2. e 34.3. che precedono.	
<b>36.4.</b> In deroga a quanto previsto all'articolo 36.1. che precede, in caso di sottoscrizione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 24, se l'amministratore venuto a mancare è stato designato dal Socio Finanziatore, la sua sostituzione spetta al medesimo Socio Finanziatore.	<b>36.4.</b> In deroga a quanto previsto all'articolo 36.1. che precede, in caso di sottoscrizione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 24, se l'amministratore venuto a mancare è stato designato dal Socio Finanziatore, la sua sostituzione spetta al medesimo Socio Finanziatore.	

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 37. – Poteri del Consiglio di Amministrazione	Articolo 37. – Poteri del Consiglio di Amministrazione	
<b>37.1.</b> Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci.	<b>37.1.</b> Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci.	
<b>37.2.</b> Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione	37.2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, e fatte salve le competenze della Capogruppo stabilite dalle disposizioni	
le decisioni concernenti:  - l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei Soci;  - la cessione delle azioni di finanziamento di	<ul> <li>applicabili, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:</li> <li>l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei</li> </ul>	
<ul> <li>cui all'articolo 24;</li> <li>le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci Cooperatori;</li> <li>la determinazione degli indirizzi generali di</li> </ul>	Soci;  - la cessione delle azioni di finanziamento di cui all'articolo 24;  - le decisioni che incidono sui rapporti	
gestione, la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione	<ul> <li>mutualistici con i Soci Cooperatori;</li> <li>la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società,</li> </ul>	
<ul><li>dei conflitti di interesse;</li><li>l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari;</li></ul>	garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;	
<ul> <li>l'approvazione, il riesame e</li> <li>l'aggiornamento (nonché la modifica o</li> <li>l'aggiornamento su richiesta dell'Autorità di vigilanza) del piano di risanamento;</li> <li>l'adozione, su richiesta dell'Autorità di</li> </ul>	<ul> <li>l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari;</li> <li>l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento (nonché la modifica o l'aggiornamento su richiesta dell'Autorità</li> </ul>	
vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o	di vigilanza) del piano di risanamento; – l'adozione, su richiesta dell'Autorità di	

- alla forma societaria della banca e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
- l'adozione delle misure previste dal piano di risanamento (ovvero la decisione di astenersi dall'adottare tale misura);
- la definizione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza e delle politiche di governo dei rischi;
- le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, la nomina e la revoca, sentito il collegio sindacale, dei responsabili e, in caso di esternalizzazione, dei referenti nonché l'approvazione dei programmi annuali di attività delle funzioni;
- l'approvazione del quadro di riferimento organizzativo e metodologico per l'analisi del rischio informatico e la propensione allo stesso, avuto riguardo ai servizi interni e a quelli offerti alla clientela;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- la supervisione del processo d informazione al pubblico e d comunicazione della banca;
- la nomina, la revoca e la definizione delle attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB;
- l'approvazione e le modifiche di

- vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
- l'adozione delle misure previste dal piano di risanamento (ovvero la decisione di astenersi dall'adottare tale misura);
- la definizione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza e delle politiche di governo dei rischi;
- la costituzione di speciali comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive, composti di propri membri;
- le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, la nomina e la revoca, sentito il collegio sindacale, dei responsabili e, in caso di esternalizzazione, dei referenti nonché l'approvazione dei programmi annuali di attività delle funzioni;
- l'approvazione del quadro di riferimento organizzativo e metodologico per l'analisi del rischio informatico e la propensione allo stesso, avuto riguardo ai servizi interni e a quelli offerti alla clientela;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
- la nomina, la revoca e la definizione delle attribuzioni del direttore e dei componenti

regolamenti interni;

- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea dell'istituzione o soppressione di sedi distaccate;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
- le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei Soci Cooperatori nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza;
- la costituzione dell'organismo di controllo sulla responsabilità amministrativa della Società, disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove sia stato adottato il relativo modello;
- tutti gli altri compiti e deliberazioni considerati non delegabili sulla base della disciplina regolamentare dell'Autorità competente.

- la direzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB;
- l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea dell'istituzione o soppressione di sedi distaccate;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili:
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
- le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei Soci Cooperatori nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza;
- l'approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- la costituzione dell'organismo di controllo sulla responsabilità amministrativa della Società, disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001
- tutti gli altri compiti e deliberazioni considerati non delegabili sulla base della disciplina regolamentare dell'Autorità competente.

<b>37.3.</b> Il consiglio elabora, sottopone all'assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, le politiche di remunerazione, ed è responsabile della loro corretta attuazione.	37.3. Il consiglio, in conformità alle disposizioni della Capogruppo, elabora, sottopone all'assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, le politiche di remunerazione, ed è responsabile della loro corretta attuazione.	Si integra la previsione inserendo un passaggio che permette di evidenziare l'esigenza che le politiche di remunerazione vengano definite dal consiglio di amministrazione in conformità con quanto disposto dalla Capogruppo. In tal modo si coordina la previsione con l'art. 32.4. che precede.
<ul> <li>37.4. È inoltre attribuita al consiglio di amministrazione la competenza alle deliberazioni che apportino modificazioni dello Statuto di mero adeguamento a disposizioni normative e che siano in conformità allo Statuto tipo approvato dalla Capogruppo.</li> <li>37.5. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.</li> </ul>	37.4. È inoltre attribuita al consiglio di amministrazione la competenza alle deliberazioni che apportino modificazioni dello Statuto di mero adeguamento a disposizioni normative e che siano in conformità allo Statuto tipo approvato dalla Capogruppo.  37.5. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.	
37.6. In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo nonché, per importi limitati, al direttore, al vice direttore, o in mancanza di nomina di questi, a chi li sostituisce, e ai preposti alle succursali, entro limiti di importo graduati. Il presidente può esercitare compiti di supplenza nei casi di particolare urgenza, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa di vigilanza.	37.6. In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo nonché, per importi limitati, al direttore, al condirettore, ove nominato, o ai vice direttori o, in mancanza di nomina di questi, a chi li sostituisce, ai preposti alle succursali, alle sedi distaccate, ove presenti, ai responsabili di area e/o settori, se nominati, entro limiti di importo graduati. Il presidente può esercitare compiti di supplenza nei casi di particolare urgenza, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa di vigilanza.	Si adotta una formulazione che consente di compendiare all'interno di un'unica previsione statutaria anche quanto previsto nelle due ipotesi di testo alternativo (riferimento al "condirettore", ai "responsabili di area e/o settori" ed ai "preposti alle sedi distaccate").
<b>37.7.</b> Fermo restando il rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti di		La modifica persegue in primis lo scopo di uniformare la disciplina declinata negli Statuti

appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con ali amministratori o con persone ad essi legate dai rapporti specificati nell'articolo 34.4., lettera c), o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui all'articolo 34.4, lettera c), partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, aualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a Euro 100.000 su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di direttore. Le disposizioni di cui al presente articolo 37.7. non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con ali amministratori o con il coniuge, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, il parente o affine entro il secondo grado degli amministratori, ovvero con società nelle quali i soggetti indicati nel presente articolo 37.7 partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle auali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a Euro 100.000 su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di direttore. Le disposizioni di cui al presente articolo 37.7. non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con le Società del Gruppo o con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

delle Banche Affiliate per quanto riguarda l'individuazione del perimetro dei soggetti nei confronti dei quali è fatto divieto alla Banca di stipulare i contratti individuati nel medesimo art. 37.7, scollegandolo da quello definito nell'art. 34.4 lett. c). Contestualmente, l'intervento permette l'identificazione di un perimetro idoneo ad assicurare il rispetto della previsione statutaria, in quanto monitorabile attraverso un sistema di presidi già esistenti. Si integra inoltre l'inciso finale escludendo dal perimetro del divieto le Società del Gruppo. L'estensione della deroga vigente per i contratti stipulati con ali enti, anche di natura societaria, della categoria, anche ai contratti stipulati con le "Società del Gruppo", si rende necessaria in seguito alla costituzione del Gruppo, al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi in merito all'applicazione del limite statutario ai contratti per la fornitura di servizi erogati dalle Società del Gruppo presso le quali gli esponenti delle Banche Affiliate ricoprano la carica di amministratori (storicamente ricomprese nella definizione risalente di "enti, anche di natura societaria, della categoria").

- **37.8.** Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
- **37.9.** Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.
- **37.8.** Il consiglio di amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
- **37.9.** Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione **utile o con la cadenza definita dal consiglio stesso.**

Si riformula il passaggio con l'obiettivo di rendere meno stringenti le tempistiche per la rendicontazione al consiglio di amministrazione delle decisioni assunte dai titolari di deleghe.

<b>37.10.</b> Fatto salvo il Comitato Esecutivo, i	<b>37.10.</b> Fatto salvo il Comitato Esecutivo, i	
comitati endo-consiliari, qualora costituiti,	comitati endo-consiliari, qualora costituiti,	
devono essere composti da soggetti non	devono essere composti da soggetti non	
esecutivi.	esecutivi.	
Qualora presente il Comitato Rischi, il	Qualora presente il Comitato Rischi, il	
presidente non può essere presidente	presidente non può essere presidente	
dell'organo di supervisione strategica o	dell'organo di supervisione strategica o	
presidente di altri comitati.	presidente di altri comitati.	

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 38. – Doveri del consiglio di amministrazione	Articolo 38. – Doveri del consiglio di amministrazione	
38.1. Fermi i doveri su di essi gravanti per legge, con l'assunzione dell'incarico, i componenti del consiglio di amministrazione si obbligano a compiere quanto di rispettiva competenza al fine di osservare e dare esecuzione alle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità competente nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale.	38.1. Fermi i doveri su di essi gravanti per legge, con l'assunzione dell'incarico, i componenti del consiglio di amministrazione si obbligano a compiere quanto di rispettiva competenza al fine di osservare e dare esecuzione alle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Autorità competente nell'interesse della stabilità del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale.	
38.2. Il consiglio di amministrazione della Società fornisce alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del loro rispetto, nonché tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi previsti dalla legge o imposti dalle Autorità competenti e collabora con la Capogruppo ai fini dell'attuazione delle misure preventive, correttive e sanzionatorie eventualmente disposte dalla Capogruppo stessa.	38.2. Il consiglio di amministrazione della Società fornisce alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del loro rispetto, nonché tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi previsti dalla legge o imposti dalle Autorità competenti e collabora con la Capogruppo ai fini dell'attuazione delle misure preventive, correttive e sanzionatorie eventualmente disposte dalla Capogruppo stessa.	

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 39. – Convocazione del consiglio di amministrazione	Articolo 39. – Convocazione del consiglio di amministrazione	
<b>39.1.</b> Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o da chi lo sostituisce, di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale oppure da un terzo almeno dei componenti del consiglio stesso.	<b>39.1.</b> Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o da chi lo sostituisce, di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale oppure da un terzo almeno dei componenti del consiglio stesso.	
39.2. La convocazione è effettuata mediante avviso da inviare per iscritto a mezzo PEC o a mezzo telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima – e in caso di urgenza almeno un giorno prima – della data fissata per l'adunanza, al recapito indicato da ciascun amministratore e dai componenti del collegio sindacale perché vi possano intervenire.	<b>39.2.</b> La convocazione è effettuata mediante avviso da inviare per iscritto a mezzo PEC o a mezzo telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima – e in caso di urgenza almeno un giorno prima – della data fissata per l'adunanza, al recapito indicato da ciascun amministratore e dai componenti del collegio sindacale perché vi possano intervenire.	
<b>39.3.</b> La prima riunione successiva alla nomina del consiglio di amministrazione è convocata dall'amministratore più anziano di età.	<b>39.3.</b> La prima riunione successiva alla nomina del consiglio di amministrazione è convocata dall'amministratore più anziano di età.	

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 40. – Deliberazioni del consiglio di amministrazione	Articolo 40. – Deliberazioni del consiglio di amministrazione	
<b>40.1</b> . Il consiglio è presieduto dal presidente o da chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 43.6. ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.	<b>40.1</b> . Il consiglio è presieduto dal presidente o da chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 43.6. ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.	
40.2. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese. Le riunioni del consiglio si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.	40.2. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese. Le riunioni del consiglio si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente o chi ne fa le veci.	E' stata rivista la formulazione che, in conformità con l'orientamento espresso dal Consiglio Notarile di Milano, permette di superare eventuali dubbi interpretativi in ordine alla valida costituzione del consiglio di amministrazione nelle ipotesi in cui presidente e segretario della riunione non si trovino nel medesimo luogo.
<b>40.3.</b> Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.	<b>40.3.</b> Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.	
40.4. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.	<b>40.4.</b> In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.	
<b>40.5.</b> Alle riunioni del consiglio di amministrazione può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Capogruppo e, su invito del presidente, di eventuali organismi di categoria cui la Società aderisce ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto. Alle riunioni	<b>40.5.</b> Alle riunioni del consiglio di amministrazione può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Capogruppo e, su invito del presidente, di eventuali organismi di categoria cui la Società aderisce ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto. Alle riunioni	

potranno anche intervenire e prendere la	potranno anche intervenire e prendere la	
parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei	parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei	
Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei	Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei	
casi e secondo le modalità previsti nello	casi e secondo le modalità previsti nello	
Statuto dei Fondi medesimi.	Statuto dei Fondi medesimi.	
<b>40.6.</b> Alle riunioni del consiglio partecipa, con	40.4 Alla riuniani dal consiglia partacina con	
40.0. Alle normali dei consiglio partecipa, con	40.6. Alie noriioni dei consiglio partecipa, con p	
, ,	parere consultivo, il direttore, che assolve	
parere consultivo, il direttore, che assolve	, , ,	
parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario,	parere consultivo, il direttore, che assolve	

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 41. – Verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione	Articolo 41. – Verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione	
<b>41.1</b> . Delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal presidente o da chi lo sostituisce e dal segretario.	41.1. Delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal presidente o da chi lo sostituisce e dal segretario. Il libro potrà essere conservato ed archiviato in formato digitale conformemente alla normativa tempo per tempo vigente.	Si integra la previsione esplicitando la possibilità che i libri sociali siano tenuti in formato digitale.
<b>41.2</b> . Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal presidente, fanno prova delle riunioni del consiglio e delle deliberazioni assunte.	<b>41.2</b> . Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal presidente, fanno prova delle riunioni del consiglio e delle deliberazioni assunte.	

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 42. – Compenso degli amministratori	Articolo 42. – Compenso degli amministratori	
<b>42.1</b> . Gli amministratori hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'assemblea, al	<b>42.1</b> . Gli amministratori hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'assemblea, al	
rimborso delle spese effettivamente sostenute	rimborso delle spese effettivamente sostenute	
per l'espletamento del mandato.	per l'espletamento del mandato.	
<b>42.2</b> . La remunerazione degli amministratori	<b>42.2</b> . La remunerazione degli amministratori	
investiti di particolari cariche statutariamente	investiti di particolari cariche statutariamente	
previste è determinata dal consiglio di	previste è determinata dal consiglio di	
amministrazione, sentito il parere del collegio	amministrazione, sentito il parere del collegio	
sindacale.	sindacale.	

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 43. – Presidente del consiglio di amministrazione	Articolo 43. – Presidente del consiglio di amministrazione	
<b>43.1</b> . Il presidente del consiglio di	<b>43.1</b> . Il presidente del consiglio di	
amministrazione promuove l'effettivo	amministrazione promuove l'effettivo	
funzionamento del governo societario,	funzionamento del governo societario,	
garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi	garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi	
deliberanti della Società, con particolare	deliberanti della Società, con particolare	
riferimento ai poteri delegati. Egli presiede	riferimento ai poteri delegati. Egli presiede	
l'assemblea dei soci, convoca e presiede il	l'assemblea dei soci, convoca e presiede il	
consiglio di amministrazione e provvede	consiglio di amministrazione e provvede	
affinché adeguate informazioni sulle materie	affinché adeguate informazioni sulle materie	
iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai	iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai	
componenti del consiglio.	componenti del consiglio.	
<b>43.2.</b> Il presidente garantisce l'efficacia del	<b>43.2.</b> Il presidente garantisce l'efficacia del	
dibattito consiliare e si adopera affinché le	dibattito consiliare e si adopera affinché le	
deliberazioni alle quali giunge il consiglio siano	deliberazioni alle quali giunge il consiglio siano	
il risultato di un'adeguata dialettica e del	il risultato di un'adeguata dialettica e del	
contributo consapevole e ragionato di tutti i	contributo consapevole e ragionato di tutti i	
suoi componenti. Il presidente assicura inoltre	suoi componenti. Il presidente assicura inoltre	
che: (i) il processo di autovalutazione degli	che: (i) il processo di autovalutazione degli	
organi sociali sia svolto con efficacia, le	organi sociali sia svolto con efficacia, le	
modalità con cui esso è condotto siano	modalità con cui esso è condotto siano	
coerenti con il grado di complessità dei lavori	coerenti con il grado di complessità dei lavori	
del consiglio, siano adottate le misure	del consiglio, siano adottate le misure	
correttive per far fronte alle eventuali carenze	correttive per far fronte alle eventuali carenze	
riscontrate; (ii) la Società predisponga ed attui	riscontrate; (ii) la Società predisponga ed attui	
programmi di inserimento e piani di	programmi di inserimento e piani di	
formazione dei componenti degli organi; e (iii)	formazione dei componenti degli organi; e (iii)	
il consiglio di amministrazione compia quanto	il consiglio di amministrazione compia quanto	
necessario al fine di osservare e dare	necessario al fine di osservare e dare	
esecuzione alle disposizioni che la	esecuzione alle disposizioni che la	
Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di	Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di	

direzione e coordinamento, emana anche	direzione e coordinamento, emana anche	
per l'esecuzione delle istruzioni impartite	per l'esecuzione delle istruzioni impartite	
dall'Autorità competente nell'interesse della	dall'Autorità competente nell'interesse della	
stabilità del Gruppo Bancario Cooperativo	stabilità del Gruppo Bancario Cooperativo	
Cassa Centrale.	Cassa Centrale.	
<b>43.3.</b> Al presidente del consiglio di	<b>43.3.</b> Al presidente del consiglio di	
amministrazione spetta la rappresentanza	amministrazione spetta la rappresentanza	
legale della Società di fronte ai terzi e in	legale della Società di fronte ai terzi e in	
giudizio, nonché l'uso della firma sociale.	giudizio, nonché l'uso della firma sociale.	
<b>43.4.</b> Nell'ambito dei poteri di rappresentanza,	<b>43.4.</b> Nell'ambito dei poteri di rappresentanza,	
il presidente consente ed autorizza la	il presidente consente ed autorizza la	
cancellazione di privilegi, di ipoteche e le	cancellazione di privilegi, di ipoteche e le	
surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di	surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di	
inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di	inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di	
pegni o cauzioni costituenti garanzia	pegni o cauzioni costituenti garanzia	
sussidiaria di operazioni di credito o di mutui	sussidiaria di operazioni di credito o di mutui	
ipotecari stipulati dalla Società quando il	ipotecari stipulati dalla Società quando il	
credito sia integralmente estinto.	credito sia integralmente estinto.	
<b>43.5.</b> Il presidente non può avere un ruolo	<b>43.5.</b> Il presidente non può avere un ruolo	
esecutivo e non può svolgere, neppure di	esecutivo e non può svolgere, neppure di	
fatto, funzioni gestionali.	fatto, funzioni gestionali.	
<b>43.6.</b> In caso di assenza o di impedimento, il	<b>43.6.</b> In caso di assenza o di impedimento, il	
presidente è sostituito nelle sue funzioni dal	presidente è sostituito nelle sue funzioni dal	
vice presidente e, in caso di più vice	vice presidente e, in caso di più vice	
presidenti, prioritariamente da quello vicario;	presidenti, prioritariamente da quello vicario;	
in caso di assenza o impedimento anche di	in caso di assenza o impedimento anche di	
questi, le funzioni sono svolte dal consigliere	questi, le funzioni sono svolte dal consigliere	
designato dal consiglio di amministrazione. Di	designato dal consiglio di amministrazione. Di	
fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il	fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il	
presidente fa prova dell'assenza o	presidente fa prova dell'assenza o	
impedimento di quest'ultimo.	impedimento di quest'ultimo.	
		<u> </u>

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
TITOLO VIII COMITATO ESECUTIVO	TITOLO VIII COMITATO ESECUTIVO	
Articolo 44. – Composizione e funzionamento del comitato esecutivo	Articolo 44. – Composizione e funzionamento del comitato esecutivo	
44.1. Il comitato esecutivo è composto da tre a cinque componenti del consiglio di amministrazione, nominati dallo stesso consiglio.  Il comitato sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente, se questi non sono nominati dal consiglio.  Il direttore ha, di norma, il potere di proposta in seno al comitato.	44.1. Il comitato esecutivo è composto da tre a cinque componenti del consiglio di amministrazione, nominati dallo stesso consiglio.  Il comitato sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente, se questi non sono nominati dal consiglio.  Il direttore ha, di norma, il potere di proposta in seno al comitato.	
<b>44.2.</b> Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'articolo 39.2 e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli.	<b>44.2</b> Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'articolo 39.2 e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le <b>deliberazioni</b> sono <b>assunte con il voto favorevole dell</b> a maggioranza dei presenti	Si riformula la previsione al fine di prevenire possibili incertezze interpretative.
<b>44.3</b> . Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 41.	<b>44.3</b> . Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 41.	
44.4. Alle riunioni del comitato assistono i sindaci. Le riunioni del comitato si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti	44.4. Alle riunioni del comitato assistono i sindaci. Le riunioni del comitato si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti	La ratio della modifica è la medesima riportata sub art. 40.2.

esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.	visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel	
<b>44.5</b> . Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37.9., il comitato esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione e al	dall'articolo 37.9., il comitato esecutivo	
collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla	collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul	
sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.	'	

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
TITOLO IX COLLEGIO SINDACALE	TITOLO IX COLLEGIO SINDACALE	
Articolo 45. – Composizione del collegio sindacale	Articolo 45. – Composizione del collegio sindacale	
45.1. L'assemblea ordinaria nomina, di norma, tre sindaci effettivi, designandone il presidente, e due sindaci supplenti, fermo quanto previsto agli articoli 45.2 45.4. che seguono.  La composizione del collegio sindacale deve rispettare la quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.  In caso di cessazione di un sindaco subentrano i supplenti nel rispetto della normativa vigente ivi compresa quella sulla quota di genere.  I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute	45.1. L'assemblea ordinaria nomina, di norma, tre sindaci effettivi, designandone il presidente, e due sindaci supplenti, fermo quanto previsto agli articoli 45.2 45.4. che seguono.  La composizione del collegio sindacale deve rispettare la quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.  In caso di cessazione di un sindaco subentrano i supplenti nel rispetto della normativa vigente ivi compresa quella sulla quota di genere.  I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute	
per l'esercizio delle funzioni. <b>45.2.</b> La Capogruppo, con delibera motivata	per l'esercizio delle funzioni. <b>45.2.</b> La Capogruppo, con delibera motivata	
dell'organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del collegio sindacale, sino alla maggioranza degli stessi, qualora i soggetti proposti per la carica di sindaco - nell'ambito	dell'organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del collegio sindacale, sino alla maggioranza degli stessi, qualora i soggetti proposti per la carica di sindaco - nell'ambito	

del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati, da attuarsi in conformità l'inerente i candidati, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società in materia ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB - siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, alternativamente:

- (i) inadequati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;
- inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività direzione e di coordinamento da parte della Capoaruppo; (iii) inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati l eventualmente conseguiti in qualità di

Nel nominare i componenti del collegio sindacale, la Capogruppo deve garantire il rispetto della quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.

esponente aziendale della Società o di altre

società.

**45.3.** La Capoaruppo, nelle ipotesi previste all'articolo 45.2. che precede, unitamente a quelle individuate nel contratto di coesione, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del collegio sindacale già nominati. Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del collegio sindacale, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del il candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta della

del procedimento di consultazione preventiva alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società in materia ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB - siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, alternativamente:

(i) inadequati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;

(ii) inadeguati rispetto alle esigenze di

efficacia dell'attività di direzione coordinamento da parte della Capoaruppo; (iii) inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.

Nel nominare i componenti del collegio sindacale, la Capogruppo deve garantire il rispetto della quota di genere richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.

45.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste all'articolo 45.2. che precede, unitamente a quelle individuate nel contratto di coesione, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del collegio sindacale già nominati. Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per consequire la maggioranza del collegio sindacale, la Capogruppo indica componente cessato. Sulla richiesta della

Capogruppo, la Società provvede nel più	Capogruppo, la Società provvede nel più	
breve tempo possibile e, comunque, non oltre	breve tempo possibile e, comunque, non oltre	
il termine massimo previsto dal contratto di	il termine massimo previsto dal contratto di	
coesione stipulato tra la Capogruppo stessa e	coesione stipulato tra la Capogruppo stessa e	
la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma	la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma	
terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra	terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra	
inutilmente senza che la Società abbia	inutilmente senza che la Società abbia	
autonomamente provveduto alla sostituzione,	autonomamente provveduto alla sostituzione,	
la Capogruppo provvede direttamente e ne	la Capogruppo provvede direttamente e ne	
dà notizia all'Autorità competente	dà notizia all'Autorità competente	
informando la stessa in merito ai motivi per i	informando la stessa in merito ai motivi per i	
quali ha richiesto la revoca del componente.	quali ha richiesto la revoca del componente.	
Per l'ipotesi di sostituzione del componente	Per l'ipotesi di sostituzione del componente	
revocato, la Capogruppo deve garantire il	revocato, la Capogruppo deve garantire il	
rispetto della quota di genere richiesta dalla	rispetto della quota di genere richiesta dalla	
normativa tempo per tempo vigente.	normativa tempo per tempo vigente.	
45.4. In deroga a quanto previsto dall'articolo	<b>45.4.</b> In deroga a quanto previsto dall'articolo	
45.1. che precede, per l'ipotesi in cui la	45.1. che precede, per l'ipotesi in cui la	
Capogruppo abbia sottoscritto azioni di	Capogruppo abbia sottoscritto azioni di	
finanziamento emesse dalla Società ai sensi	finanziamento emesse dalla Società ai sensi	
dell'articolo 150-ter, del TUB, alla Capogruppo	dell'articolo 150-ter, del TUB, alla Capogruppo	
stessa spetterà il diritto di designare il	stessa spetterà il diritto di designare il	
presidente del collegio sindacale.	presidente del collegio sindacale.	
45.5. I sindaci sono rieleggibili, con i limiti di	<b>45.5.</b> I sindaci sono rieleggibili, con i limiti di	
seguito specificati.	seguito specificati.	
<b>45.6.</b> Non è nominabile o rieleggibile alla	45.6. Non è nominabile o rieleggibile alla	
rispettiva carica colui che abbia ricoperto la	rispettiva carica colui che abbia ricoperto la	
carica di presidente del collegio sindacale per	carica di presidente del collegio sindacale per	
3 mandati consecutivi o di componente	3 mandati consecutivi o di componente	
effettivo del collegio sindacale della Società	effettivo del collegio sindacale della Società	
per 3 mandati consecutivi.	per 3 mandati consecutivi.	
<b>45.7.</b> Agli effetti del computo del numero dei	<b>45.7.</b> Agli effetti del computo del numero dei	Si integra l'art. 45 co. 7 dello Statuto tipo al fine
mandati le cariche di presidente e di	mandati le cariche di presidente e di	di prevenire eventuali dubbi interpretativi
componente effettivo del collegio sindacale	componente effettivo del collegio sindacale	introducendo specifiche regole sul conteggio
non si cumulano. In ogni caso non è possibile	non si cumulano. In ogni caso non è possibile	dei mandati rilevanti dei sindaci analoghe a
essere rieletti quando si sono raggiunti 6	essere rieletti quando si sono raggiunti 6	

mandati consecutivi come sindaco effettivo e presidente del collegio.	mandati consecutivi come sindaco effettivo e presidente del collegio.  Sono da considerarsi consecutivi tutti i mandati che si susseguono senza cessazioni dalla carica oppure con cessazioni dalla carica inferiori a sei mesi e che siano esercitati dall'esponente quale componente del collegio sindacale della Società oppure di una Banca che sia stata parte di una fusione con la Società o che sia stata acquisita dalla stessa. Ai fini del computo, non rilevano i mandati di durata effettiva inferiore ai due esercizi.	amministrazione.
<b>45.8.</b> I sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente come individuati dalle disposizioni di vigilanza tempo per tempo applicabili alla Società. In particolare, non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:	<b>45.8.</b> I sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di <b>idoneità prescritti dalla normativa vigente</b> . In particolare, non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:	Riformulazione primo capoverso art. 45.8 Si riformula la previsione in modo da richiamare in forma sintetica i requisiti di idoneità dei sindaci previsti dalla disciplina applicabile. Con riferimento ai requisiti di indipendenza dei sindaci, la previsione è integrata da quanto disposto dall'ultimo comma del presente art. 45.8.
a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;	a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;	La ratio della modifica è la medesima riportata sub art. 8.1. (riformulazione lett. a).
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a	b) il coniuge non legalmente separato, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, il parenteo e gli affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;	• Riformulazione lett. b) Si riformula la previsione in modo da prevenire possibili dubbi interpretativi con riferimento a rapporti equiparabili a quelli di coniugio. Per esigenze di chiarezza, le previsioni sub lett. b) sono in parte state trasposte sub lett. h) del presente art. 45.8.

comune controllo;  c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;  d) coloro che non siano in possesso dei	c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;  d) coloro che non siano in possesso dei	Riformulazione lett. d)
requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 26, del TUB;	requisiti di <b>idoneità prescritti dalla</b> <b>normativa vigente</b> ;	Si riformula il testo in coerenza con la modifica apportata all'art. 34.4. con riferimento agli amministratori. La disposizione va letta nel combinato con l'ultimo comma del presente articolo 45.8.
e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado di dipendenti della Società;	e) il coniuge non legalmente separato, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i parenti o gli affini fino al quarto grado di dipendenti della Società;	<ul> <li>Riformulazione lett. e)</li> <li>Si riformula la previsione per prevenire possibili dubbi interpretativi con riferimento a rapporti equiparabili a quelli di coniugio.</li> </ul>
f) l'amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di sindaci di banche o società finanziarie del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, nonché di amministratori o sindaci di società partecipate, di società finanziarie di partecipazione, di consorzi o di cooperative di garanzia;	f) l'amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di sindaci di banche o società finanziarie del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, nonché di amministratori o sindaci di società partecipate, di società finanziarie di partecipazione, di consorzi o di cooperative di garanzia;	
g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora	g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora	

essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;	essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;	
h) coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti;	h) gli amministratori della Società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo, nonché coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore della Società nel mandato precedente o di direttore della Società nei tre anni precedenti.	• Riformulazione lett. h) Sono stati trasposti nella lettera h) i riferimenti agli amministratori che nella versione originaria dello Statuto erano collocati sub lettera b).
	La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere b), c), e), f) e h) che precedono, costituisce requisito di indipendenza dei sindaci.	• Riformulazione requisito di indipendenza Si introduce una modifica che permette di avvalersi della possibilità offerta dal D.M. n. 169/2020 di adottare, per i sindaci delle Banche Affiliate, requisiti di indipendenza specifici individuati al livello statutario.
45.9. Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.	45.9. Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, alla persona legata in unione civile o convivenza di fatto, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con	Si riformula la previsione per prevenire possibili dubbi interpretativi con riferimento a rapporti equiparabili a quelli di coniugio.  Si integra inoltre l'inciso finale escludendo dal perimetro del divieto le Società del Gruppo.

	riferimento ai contratti stipulati con <b>le</b>	
	<b>Società del Gruppo o con</b> gli enti, anche di	
	natura societaria, della categoria.	
<b>45.10.</b> I sindaci non possono assumere cariche	<b>45.10.</b> I sindaci non possono assumere cariche	
in organi diversi da quelli di controllo presso	in organi diversi da quelli di controllo presso	
altre società del Gruppo Bancario	altre società del Gruppo Bancario	
Cooperativo Cassa Centrale nonché presso	Cooperativo Cassa Centrale nonché presso	
società nelle quali la Società stessa detenga,	società nelle quali la Società stessa detenga,	
anche indirettamente, una partecipazione	anche indirettamente, una partecipazione	
strategica ai sensi delle disposizioni di	strategica ai sensi delle disposizioni di	
vigilanza.	vigilanza.	
<b>45.11</b> Se viene a mancare il presidente del	<b>45.11</b> Se viene a mancare il presidente del	
collegio sindacale, le funzioni di presidente	collegio sindacale, le funzioni di presidente	
sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci	sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci	
effettivi rimasti in carica.	effettivi rimasti in carica.	
<b>45.12</b> In deroga a quanto previsto dall'articolo	<b>45.12</b> In deroga a quanto previsto dall'articolo	
45.11 che precede, in caso di sottoscrizione di	45.11 che precede, in caso di sottoscrizione di	
azioni di finanziamento di cui all'articolo 24, la	azioni di finanziamento di cui all'articolo 24, la	
sostituzione del presidente del collegio	sostituzione del presidente del collegio	
sindacale spetta al Socio Finanziatore.	sindacale spetta al Socio Finanziatore.	

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 46. – Compiti e poteri del collegio sindacale	Articolo 46. – Compiti e poteri del collegio sindacale	
46.1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.	46.1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.	
Il collegio sindacale valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali. Il collegio adempie agli obblighi di cui all'articolo 52, del TUB, e può svolgere le funzioni di organismo di vigilanza sulla responsabilità amministrativa della Società disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove tale funzione non sia stata affidata ad altro organismo.	46.2. Il collegio sindacale valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali. Il collegio adempie agli obblighi di cui all'articolo 52, del TUB, e può svolgere le funzioni di organismo di vigilanza sulla responsabilità amministrativa della Società disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove tale funzione non sia stata affidata ad altro organismo.	
amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.	amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.	

<b>46.4.</b> Il collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.	<b>46.4.</b> Il collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.	
	46.5. Il collegio sindacale opera in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo della Capogruppo.	Si introduce un nuovo comma per esplicitare l'esigenza che, nell'esercizio delle proprie funzioni, il collegio sindacale della Banca si raccordi con il collegio sindacale di Capogruppo.
<b>46.5.</b> I verbali ed atti del collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.	46.6 I verbali ed atti del collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti. Il libro potrà essere conservato ed archiviato in formato digitale conformemente alla normativa tempo per tempo vigente.	Rinumerazione comma.  Si integra la previsione esplicitando la possibilità di tenere i libri sociali in formato digitale, in coerenza con quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
<b>46.6.</b> Il collegio sindacale può avvalersi della collaborazione di eventuali organismi di categoria cui aderisce la Società.	<b>46.67</b> . Il collegio sindacale può avvalersi della collaborazione di eventuali organismi di categoria cui aderisce la Società.	Rinumerazione comma.
	46.8 Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente o chi ne fa le veci.	In coerenza con quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, si inserisce una previsione che disciplina la possibilità di svolgere le riunioni del collegio sindacale in videoconferenza, anche in considerazione del fatto che il codice civile esclude che le riunioni del collegio sindacale possano essere tenute in videoconferenza, in assenza di una previsione statutaria che preveda detta possibilità (art. 2404 c.c.).

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
TITOLO X	TITOLO X	
REVISIONE LEGALE DEI CONTI	REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
Articolo 47. – Revisione legale dei conti	Articolo 47. – Revisione legale dei conti	
47.1. La revisione dei conti della Società è	47.1. La revisione dei conti della Società è	
svolta da un revisore legale o da una società	svolta da un revisore legale o da una società	
di revisione legale iscritti nel registro previsto	di revisione legale iscritti nel registro previsto	
dalla legge, nominato dall'assemblea su	dalla legge, nominato dall'assemblea su	
proposta motivata del collegio sindacale,	proposta motivata del collegio sindacale,	
ovvero da altro soggetto esterno abilitato ai	ovvero da altro soggetto esterno abilitato ai	
sensi di norme di legge.	sensi di norme di legge.	
47.2. Al revisore legale dei conti si estendono	47.2. Al revisore legale dei conti si estendono	
gli obblighi di cui all'articolo 52, del TUB.	gli obblighi di cui all'articolo 52, del TUB.	

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
TITOLO XI ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ	TITOLO XI ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ	
Articolo 48. – Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali	Articolo 48. – Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali	
<b>48.1.</b> Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'unanimità con l'astensione dell'amministratore interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori.	48.1. Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'unanimità, con l'astensione dell' esponente interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori.  Restano fermi i limiti e i divieti previsti	Si adotta il testo alternativo, che presenta formulazione più puntuale rispetto a quella "standard".  Si modifica la formulazione per rendere il testo della previsione aderente con quanto previsto dalla normativa in tema di conflitti di interesse.
48.2. Per le erogazioni di credito nonché per le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di compravendita, che riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono con i componenti del collegio sindacale rapporti di natura professionale, gli	nell'articolo 37.7 e nell'articolo 45.9.  48.2. Per le erogazioni di credito nonché per le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di compravendita, che riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono con i componenti del collegio sindacale rapporti di natura professionale, gli	
obblighi in tema di interessi degli amministratori si applicano anche ai componenti del collegio sindacale.	obblighi in tema di interessi degli amministratori si applicano anche ai componenti del collegio sindacale.	

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
TITOLO XII COLLEGIO DEI PROBIVIRI	TITOLO XII COLLEGIO DEI PROBIVIRI	
Articolo 49. – Composizione e funzionamento	Articolo 49. – Composizione e funzionamento	
del collegio dei probiviri	del collegio dei probiviri	
49.1. Il collegio dei probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra Socio Cooperatore e Società.	<b>49.1</b> . Il collegio dei probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra Socio Cooperatore e Società.	
<b>49.2</b> . Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i non Soci. Il presidente, che provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, è designato dalla Capogruppo e gli altri quattro componenti sono nominati dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 30.2.	49.2. Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i non Soci. Il presidente, che provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, e gli altri quattro componenti sono nominati dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 30.2.	Sulla base dell'esperienza maturata nei primi anni dall'avvio del Gruppo, al fine di semplificare e razionalizzare la procedura di nomina del presidente del collegio dei probiviri, si rimette il potere di designazione e nomina del medesimo all'assemblea dei Soci, come già avviene per gli altri componenti dell'organo.
<b>49.3</b> . I probiviri restano in carica per tre esercizi	49.3. I probiviri restano in carica per tre esercizi	
e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.	e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.	
<b>49.4.</b> Sono devolute al collegio dei probiviri le	49.4. Sono devolute al collegio dei probiviri le	
controversie in materia di diniego del	controversie in materia di diniego del	
gradimento all'ingresso di nuovi Soci Cooperatori, quelle relative all'esclusione dei Soci Cooperatori, la risoluzione di tutte le	gradimento all'ingresso di nuovi Soci Cooperatori, quelle relative all'esclusione dei Soci Cooperatori, la risoluzione di tutte le	
controversie che dovessero sorgere fra i Soci Cooperatori e la Società o gli organi di essa, in	controversie che dovessero sorgere fra i Soci Cooperatori e la Società o gli organi di essa, in	
ordine all'interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti, comunque, i rapporti sociali.	ordine all'interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti, comunque, i rapporti sociali.	

**49.5.** Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Ove la decisione riquardi domande di aspiranti Soci Cooperatori il collegio, integrato ai sensi di legge, si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

**49.5.** Il ricorso al collegio dei probiviri deve | Si riformula la previsione per prevenire possibili essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Ove la decisione riquardi domande di aspiranti Soci Cooperatori il collegio, integrato ai sensi di legge, si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta e, in caso di accoglimento del ricorso, gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la auestione.

problemi interpretativi con riferimento alla meccanica che si innesca a fronte della presentazione del ricorso dinnanzi al collegio dei probiviri. Nello specifico, mediante la modifica introdotta, si limita l'obbligo di riesame da parte degli organi sociali alla sola controversia che abbia ad oggetto il diniego dell'ammissione a Socio (e non anche all'ipotesi in cui sia sottoposta all'esame del collegio altro genere di controversia), in conformità alle previsioni di cui all'art. 30, comma 5, TUB (richiamato dall'art. 34, comma 6 TUB).

49.6. Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità l procedurali; le decisioni sono assunte a maaaioranza assoluta. In caso accoglimento del ricorso gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la auestione.

49.6. Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali: le decisioni sono assunte a magaioranza assoluta. È esclusa la possibilità di investire il collegio dei probiviri della medesima questione che forma oggetto di una precedente pronuncia del collegio dei probiviri medesimo.

La modifica si pone in linea di continuità con auanto riferito sub art. 49.5.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
TITOLO XIII DIRETTORE	TITOLO XIII DIRETTORE	
Articolo 50. – Compiti e attribuzioni del direttore	Articolo 50. – Compiti e attribuzioni del direttore	
50.1. Il direttore è il capo del personale. Non può essere nominato direttore il coniuge, un parente o un affine, entro il quarto grado degli amministratori ed entro il secondo grado dei dipendenti della Società.	50.1. Il direttore è il capo del personale. Non può essere nominato direttore il coniuge non legalmente separato, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, il parente o l'affine, entro il quarto grado degli amministratori e dei sindaci ed entro il secondo grado dei dipendenti della Società.	■ Integrazione formulazione  La modifica risponde ad un'esigenza di coordinamento con la riformulazione del requisito per la nomina ad amministratore di cui all'art. 34, co. 4, lett. c).  ■ Revisione rapporti familiari rilevanti per nomina direttore generale  Si estende la portata applicativa della previsione anche ai rapporti familiari intercorrenti tra direttore generale e sindaci. In mancanza di esplicita previsione (e quindi mantenendo l'attuale formulazione dell'art. 50.1) la Banca Affiliata potrebbe nominare quale direttore il parente di un sindaco e determinare per questa via l'automatica decadenza di quest'ultimo ai sensi del 45.8 lett. e). Con la modifica introdotta, la Banca non potrebbe invece nominare quale direttore generale il parente di un sindaco in carica.
<b>50.2.</b> Il direttore ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale; egli non può proporre l'assunzione	<b>50.2.</b> Il direttore ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale; non— <b>possono essere assunti il</b>	Si allinea inoltre la formulazione delle parentele rilevanti con la dicitura adottata agli artt. 34, co. 4, lett. c), 45, co. 8 e nell'art. 50, co. 1.

di persone legate a lui medesimo, o ai dipendenti della Società, da rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado.	coniuge non legalmente separato, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, il parente o l'affine entro il secondo grado del direttore medesimo o dei dipendenti della Società.	
50.3. Il direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione; ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito.  Il direttore prende parte altresì alle riunioni del comitato esecutivo ed ha, di norma, il potere di proposta per le delibere del comitato esecutivo medesimo.	50.3. Il direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione; ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito. Il direttore prende parte altresì alle riunioni del comitato esecutivo ed ha, di norma, il potere di proposta per le delibere del comitato esecutivo medesimo.	
50.4. Il direttore dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Società e l'efficacia del sistema dei controlli interni. Il direttore dà altresì esecuzione alle direttive di natura tecnico – operativa impartite dalla Capogruppo che non necessitino una preventiva validazione da parte del consiglio di amministrazione.	50.4. Il direttore dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Società e l'efficacia del sistema dei controlli interni. Il direttore dà altresì esecuzione alle direttive di natura tecnico – operativa impartite dalla Capogruppo che non necessitino una preventiva validazione da parte del consiglio di amministrazione.	
50.5. In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal vice direttore e, in caso di più vice direttori, prioritariamente da quello vicario. In caso di mancata nomina, di assenza o di impedimento di questi, le funzioni sono svolte dal dipendente designato dal consiglio di amministrazione.	50.5. In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal condirettore se nominato, dal vice direttore e, in caso di più vice direttori, prioritariamente da quello vicario. In caso di mancata nomina, di assenza o di impedimento di questi, le funzioni sono svolte dal dipendente designato dal consiglio di amministrazione.	Si adotta il testo alternativo che, riportando il riferimento al condirettore, presenta portata più ampia rispetto alla formulazione "standard".

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
TITOLO XIV	TITOLO XIV	
RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE	RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE	
Articolo 51. – Rappresentanza e firma sociale	Articolo 51. – Rappresentanza e firma sociale	
<b>51.1.</b> La rappresentanza attiva e passiva della	<b>51.1.</b> La rappresentanza attiva e passiva della	
Società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in	Società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in	
sede giurisdizionale che amministrativa,	sede giurisdizionale che amministrativa,	
compresi i giudizi per cassazione e	compresi i giudizi per cassazione e	
revocazione, e la firma sociale spettano, ai	revocazione, e la firma sociale spettano, ai	
sensi dell'articolo 43, al presidente del	sensi dell'articolo 43, al presidente del	
consiglio di amministrazione o a chi lo	consiglio di amministrazione o a chi lo	
sostituisce in caso di sua assenza o	sostituisce in caso di sua assenza o	
impedimento.	impedimento.	
<b>51.2.</b> In caso di assenza o impedimento del	<b>51.2.</b> In caso di assenza o impedimento del	
presidente del consiglio di amministrazione e	presidente del consiglio di amministrazione e	
di chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto,	di chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto,	
il direttore consente ed autorizza la	il direttore consente ed autorizza la	
cancellazione di privilegi, di ipoteche e le	cancellazione di privilegi, di ipoteche e le	
surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di	surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di	
inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di	inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di	
pegni o cauzioni costituenti garanzia	pegni o cauzioni costituenti garanzia	
sussidiaria di operazioni di credito o di	sussidiaria di operazioni di credito o di	
finanziamenti ipotecari e fondiari stipulati dalla	finanziamenti ipotecari e fondiari stipulati dalla	
Società quando il credito sia integralmente	Società quando il credito sia integralmente	
estinto. Di fronte ai terzi la firma del direttore fa	estinto. Di fronte ai terzi la firma del direttore fa	
prova dell'assenza o impedimento del	prova dell'assenza o impedimento del	
presidente del consiglio di amministrazione e	presidente del consiglio di amministrazione e	
di chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.	di chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.	
<b>51.3.</b> La rappresentanza della Società e la	<b>51.3.</b> La rappresentanza della Società e la	
firma sociale possono, inoltre, essere attribuite	firma sociale possono, inoltre, essere attribuite	
dal consiglio di amministrazione anche a	dal consiglio di amministrazione anche a	
singoli amministratori, ovvero al direttore e a	singoli amministratori, ovvero al direttore e a	

dipendenti, per determinati atti o, sì	dipendenti, per determinati atti o, sì
stabilmente, per categorie di atti.	stabilmente, per categorie di atti.
<b>51.4.</b> Il consiglio, inoltre, ove necessario,	<b>51.4.</b> Il consiglio, inoltre, ove necessario,
conferisce mandati e procure anche ad	conferisce mandati e procure anche ad
estranei, per il compimento di determinati atti	estranei, per il compimento di determinati atti
o categorie di atti.	o categorie di atti.

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
TITOLO XV	TITOLO XV	
BILANCIO – UTILI – RISERVE	BILANCIO – UTILI – RISERVE	
Articolo 52. – Esercizio sociale	Articolo 52. – Esercizio sociale	
<b>52.1</b> L'esercizio sociale si chiude al 31	<b>52.1</b> L'esercizio sociale si chiude al 31	
dicembre di ogni anno.	dicembre di ogni anno.	
Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di	Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di	
amministrazione procede alla redazione del	amministrazione procede alla redazione del	
bilancio e della relazione sull'andamento	bilancio e della relazione sull'andamento	
della gestione sociale, in conformità alle	della gestione sociale, in conformità alle	
previsioni di legge.	previsioni di legge.	

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 53. – Utili	Articolo 53. – Utili	
<ul> <li>53.1. L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:</li> <li>a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all'incremento della riserva legale;</li> <li>b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.</li> <li>Gli utili eventualmente residui potranno essere:</li> <li>c) destinati all'aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge;</li> <li>d) assegnati ad altre riserve o fondi consentiti dalla legge;</li> <li>e) distribuiti ai soci, purché in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;</li> <li>f) attribuiti ai soci a titolo di ristorno, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 54.</li> </ul>	<ul> <li>53.1. L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:</li> <li>a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all'incremento della riserva legale;</li> <li>b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.</li> <li>Gli utili eventualmente residui potranno essere:</li> <li>c) destinati all'aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge;</li> <li>d) assegnati ad altre riserve o fondi consentiti dalla legge;</li> <li>e) distribuiti ai soci, purché in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;</li> </ul>	
<b>53.2.</b> La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità.	<b>53.2.</b> La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità.	

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
Articolo 54. – Ristorni	Articolo 54. – Ristorni	
54.1. L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, può determinare il ristorno, vale a dire l'equivalente monetario del vantaggio mutualistico, da riconoscere ai Soci Cooperatori in proporzione alla quantità e alla qualità dei loro scambi mutualistici con la banca, indipendentemente dal numero di azioni da loro possedute, in misura non superiore al 50% dell'utile netto risultante dopo l'accantonamento a riserva legale e la contribuzione della quota ai fondi mutualistici.	54.1. L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, può determinare il ristorno, vale a dire l'equivalente monetario del vantaggio mutualistico, da riconoscere ai Soci Cooperatori in proporzione alla quantità e alla qualità dei loro scambi mutualistici con la banca, indipendentemente dal numero di azioni da loro possedute, in misura non superiore al 50% dell'utile netto risultante dopo l'accantonamento a riserva legale e la contribuzione della quota ai fondi mutualistici.	
54.2. Fermo restando che almeno la metà dell'ammontare riconosciuto a titolo di ristorno è liquidato al Socio Cooperatore mediante incremento della partecipazione sociale, esso è corrisposto a valere sull'utile d'esercizio ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 53, dalle disposizioni di vigilanza e dall'apposito regolamento approvato dall'assemblea.	54.2. Fermo restando che almeno la metà dell'ammontare riconosciuto a titolo di ristorno è liquidato al Socio Cooperatore mediante incremento della partecipazione sociale, esso è corrisposto a valere sull'utile d'esercizio ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 53, dalle disposizioni di vigilanza e dall'apposito regolamento approvato dall'assemblea.	

Articolo attuale	Articolo con proposta di modifica	Note esplicative
TITOLO XVI	TITOLO XVI	
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ	SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ	
Articolo 55. – Scioglimento e liquidazione della	Articolo 55. – Scioglimento e liquidazione della	
Società	Società	
<b>55.1.</b> In caso di scioglimento della Società,	<b>55.1.</b> In caso di scioglimento della Società,	
l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
capitale sociale e i dividendi eventualmente	capitale sociale e i dividendi eventualmente	
maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici	maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici	
per la promozione e lo sviluppo della	per la promozione e lo sviluppo della	
cooperazione.	cooperazione.	